Prot.2335/2026

AL SINDACO DEL COMUNE DI BELLUNO
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

AL RPCT DEL COMUNE DI BELLUNO
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

AL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI BELLUNO
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

AL COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE DI BELLUNO
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA,
MOBILITÀ E POLITICHE PER LA SOSTENIBILITÀ
DEL COMUNE DI BELLUNO
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

AL COMUNE DI BELLUNO
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

E, PER CONOSCENZA E PER COMPETENZA

ALLA PREFETTURA DI BELLUNO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Alla c.a. del Prefetto pro tempore dott. Antonello Roccoberton
PEC: protocollo.prefbl@pec.interno.it

AL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
POLIZIA STRADALE DI BELLUNO
Al Dirigente pro tempore dott. Alessandro Romano
PEC: dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it

AL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE TRENTINO ALTO ADIGE E BELLUNO
PEC: dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Al Presidente e al Consiglio dell'Autorità
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Stazioni - Ingegneria e Investimenti Stazioni
Investimenti Stazioni Lombardia e Nord Est
Alla Responsabile, dott.ssa Susanna Borelli
PEC: rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it
PEC: reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it

OGGETTO: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell'accesso documentale e di limitazione dell'accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all'istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell'8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l'accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all'ostensione documentale e all'adozione delle determinazioni di competenza.

ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, codice fiscale 93064060259, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate al n. 35, serie 3, rappresentata dal sottoscritto Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, contesta integralmente, per le ragioni di seguito esposte, i provvedimenti sottoscritti dal Comandante della Polizia Locale di Belluno, dott. Antonio Codemo, il 7 novembre 2026, rispettivamente prot. n. 52034, riguardante l'accesso civico generalizzato, e prot. n. 52035, relativo all'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990, ritenendo le motivazioni addotte gravemente carenti, in parte estranee al contenuto effettivo dell'istanza originaria e comunque inadeguate a giustificare la mancata conoscenza di documenti amministrativi direttamente connessi alla regolamentazione della circolazione e alla sicurezza degli utenti di uno scalo ferroviario pubblico.

L'Associazione ritiene particolarmente grave che, a distanza di trenta giorni dalla presentazione di una richiesta circostanziata, l'Amministrazione abbia ritenuto di concludere due distinti procedimenti mediante risposte che, anziché chiarire le responsabilità amministrative e documentare le scelte effettuate, introducono questioni mai sollevate dal richiedente, ignorano elementi espressamente rappresentati e sostituiscono alle informazioni richieste considerazioni generiche sulla proprietà delle aree o sulla presenza di parcheggi nelle vicinanze della stazione.

Occorre ricordare innanzitutto perché ALTVELOX sia intervenuta nella vicenda e quale fosse l'oggetto concreto dell'istanza dell'8 ottobre 2026, circostanze che il Comandante

avrebbe dovuto esaminare prima di dichiarare l'assenza di un interesse qualificato o di ritenere la richiesta assimilabile a un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.

L'iniziativa associativa trae origine dalle segnalazioni ricevute da cittadini e utilizzatori della stazione ferroviaria di Belluno, i quali hanno rappresentato le difficoltà incontrate nell'accompagnamento e nel prelievo dei viaggiatori a seguito della sistemazione del piazzale antistante lo scalo, caratterizzato dalla presenza di dissuasori e manufatti in cemento che limitano materialmente l'accostamento delle autovetture nelle immediate vicinanze dell'ingresso principale.

La problematica segnalata riguarda la concreta possibilità per un automobilista di arrestare temporaneamente il veicolo, senza intralciare la circolazione e nel rispetto della segnaletica, per consentire la salita o la discesa di un passeggero, con particolare attenzione alle persone anziane, agli utenti con difficoltà motorie, alle famiglie con bambini e a coloro che trasportano bagagli pesanti, evitando che tali persone siano costrette ad attraversare aree percorse da autobus o altri veicoli per raggiungere l'ingresso della stazione.

L'Associazione non ha chiesto di realizzare nuovi parcheggi, non ha rivendicato il diritto di sostare indiscriminatamente davanti al fabbricato viaggiatori e non ha formulato una richiesta astratta di controllo sull'Amministrazione, avendo invece domandato quali atti abbiano determinato l'attuale configurazione del piazzale, quale sia la disciplina vigente della circolazione, chi abbia autorizzato i manufatti che impediscono l'accostamento delle autovetture, quali valutazioni siano state svolte sulla sicurezza dei percorsi e dove sia concretamente consentita una fermata di brevissima durata destinata all'accompagnamento dei passeggeri.

Si tratta di quesiti precisi, circoscritti e direttamente riferibili alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela dell'utenza, rispetto ai quali non può considerarsi accettabile che un'Amministrazione pubblica opponga un diniego sostanzialmente fondato sulla negazione della legittimazione del richiedente e, contemporaneamente, fornisca risposte che non consentono neppure di ricostruire gli atti amministrativi posti a fondamento della situazione oggetto di segnalazione.

Partendo dal provvedimento prot. n. 52035 del 7 novembre 2026, relativo all'accesso documentale, ALTVELOX contesta espressamente l'affermazione secondo cui l'istanza sarebbe priva di elementi fattuali idonei a giustificarla, poiché tale motivazione risulta oggettivamente incompatibile con il contenuto delle sei pagine della richiesta originaria, nelle quali vengono descritti i luoghi interessati, i manufatti presenti, le difficoltà riferite dagli utenti, le possibili interferenze con la circolazione degli autobus e le specifiche categorie di documenti necessari a comprendere l'origine delle scelte progettuali e viabilistiche.

Il Comandante della Polizia Locale di Belluno, dott. Antonio Codemo, sostiene nel provvedimento prot. n. 52035 del 7 novembre 2026 che ALTVELOX non sarebbe portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, e giunge persino ad affermare che nell'istanza non sarebbe stato indicato alcun elemento fattuale idoneo a giustificare la richiesta, omettendo di confrontarsi non soltanto con l'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, che riconosce espressamente la legittimazione all'accesso anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, ma soprattutto con una circostanza che rende ancora più grave e difficilmente comprensibile il contenuto della determinazione adottata, vale a dire la conoscenza diretta e pregressa dell'Associazione, del suo Presidente e delle attività istituzionali svolte da ALTVELOX proprio nei confronti del Comune di Belluno.

Il dott. Antonio Codemo conosce personalmente il sottoscritto Presidente Gianantonio Sottile Cervini, così come lo conoscono il Sindaco, gli assessori e il Segretario generale del Comune di Belluno, ed è pienamente a conoscenza delle numerose iniziative amministrative già promosse dall'Associazione nei confronti del Comune e della stessa Polizia Locale, comprese precedenti istanze di accesso documentale, richieste di chiarimenti e contestazioni riguardanti la regolamentazione della circolazione, la sicurezza stradale e l'attività di controllo svolta dagli organi comunali.

Si richiamano, tra gli altri, i precedenti procedimenti di accesso documentale intercorsi nel corso del 2026 tra ALTVELOX e il Comune di Belluno, nell'ambito dei quali l'Associazione aveva già illustrato le proprie finalità istituzionali e trasmesso il relativo Statuto, dal quale risultano espressamente gli scopi di tutela degli utenti della strada, di promozione della sicurezza della circolazione e di rappresentanza degli interessi collettivi connessi alla mobilità. Si tratta di documentazione già portata a conoscenza dell'Amministrazione comunale e della Polizia Locale, nell'ambito di rapporti amministrativi consolidati e di numerose iniziative riguardanti proprio le materie oggetto dell'istanza dell'8 ottobre 2026. Non ci troviamo pertanto davanti a un soggetto sconosciuto agli uffici comunali, né a una richiesta isolata della quale non siano comprensibili la provenienza, le finalità o l'interesse concretamente perseguito, ma a un'Associazione la cui natura, rappresentanza legale e attività istituzionale erano già state ampiamente documentate. Assume quindi particolare gravità che il Comandante della Polizia Locale, pur essendo personalmente a conoscenza del Presidente e delle precedenti iniziative associative, abbia ritenuto di negare l'accesso documentale senza confrontarsi con tali circostanze e senza spiegare per quale ragione la tutela della sicurezza della circolazione e dell'accessibilità di un piazzale ferroviario non sarebbe riconducibile agli interessi collettivi rappresentati da ALTVELOX. La conoscenza pregressa dell'Associazione non determina, da sola, un automatico diritto di accesso, ma rende ancora più evidente l'obbligo di esaminare concretamente la posizione rappresentata e di motivare il diniego sulla base degli atti disponibili, anziché ignorare elementi già formalmente acquisiti dall'Amministrazione.

In tale situazione, il diniego assume una gravità particolare perché non si limita a esprimere una valutazione negativa sulla sussistenza dei presupposti giuridici dell'accesso, ma contiene anche un'affermazione di carattere fattuale che risulta direttamente contraddetta dall'istanza acquisita al protocollo comunale n. 47080 dell'8 ottobre 2026, nella quale ALTVELOX aveva descritto dettagliatamente le segnalazioni ricevute dai cittadini, la presenza dei dissuasori davanti alla stazione ferroviaria, le difficoltà di accompagnamento e prelievo dei passeggeri, i possibili rischi derivanti dall'interferenza tra pedoni e autobus e le ragioni per le quali era necessario conoscere i provvedimenti amministrativi adottati. Affermare che non sia stato indicato alcun elemento fattuale significa negare l'esistenza di circostanze espressamente riportate nel documento oggetto di esame, mentre sostenere l'assenza di un collegamento tra le finalità associative e la sicurezza della circolazione in un piazzale ferroviario significa adottare una conclusione che non si confronta né con lo Statuto già trasmesso all'Amministrazione né con l'oggetto concreto della richiesta.

ALTVELOX ritiene che tali circostanze non possano essere liquidate come una semplice divergenza interpretativa sulla disciplina dell'accesso, poiché occorre distinguere il potere dell'Amministrazione di valutare la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato dalla rappresentazione dei presupposti di fatto sui quali quella valutazione viene fondata. Il primo può essere oggetto di contestazione davanti al giudice amministrativo, mentre l'eventuale attestazione consapevolmente non veritiera di circostanze fattuali in un atto pubblico richiede una distinta valutazione, anche alla luce dell'articolo 479 del Codice penale, ferma la necessità di accertare la natura dell'atto, la rilevanza dell'attestazione e l'elemento soggettivo della condotta. Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 35488 del 24 settembre 2007, hanno riconosciuto che la falsità ideologica può riguardare anche attestazioni implicite relative a presupposti fattuali giuridicamente rilevanti di un provvedimento, purché si tratti di fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità.

Per tale ragione, qualora non intervenga la richiesta rettifica entro il termine assegnato nella presente diffida, ALTVELOX procederà alla trasmissione di un formale esposto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, chiedendo di acquisire l'istanza originaria dell'8 ottobre 2026, il provvedimento di diniego prot. n. 52035 del 7 novembre 2026, lo Statuto associativo già depositato presso il Comune e i fascicoli dei precedenti procedimenti amministrativi intercorsi con il Comando della Polizia Locale, affinché venga verificato se le affermazioni contenute nel provvedimento costituiscano soltanto una motivazione amministrativa infondata oppure presentino anche elementi oggettivi e soggettivi rilevanti ai sensi dell'articolo 479 del Codice penale. L'Associazione chiederà inoltre di accertare quali verifiche documentali siano state effettivamente svolte prima dell'adozione del diniego, se siano stati esaminati i precedenti fascicoli nei quali risultavano documentate le finalità istituzionali di ALTVELOX e per quale ragione il Comandante abbia dichiarato l'assenza di

elementi fattuali a sostegno dell'accesso nonostante la loro puntuale esposizione nell'istanza originaria.

Il Comune di Belluno deve comprendere che l'esercizio del potere amministrativo di negare l'accesso ai documenti non consente di ignorare circostanze conosciute, trascurare documenti già acquisiti agli atti o attribuire alle richieste dei cittadini un contenuto differente da quello effettivamente rappresentato. Quando un provvedimento viene adottato da un dirigente che conosce il soggetto richiedente, ha già trattato precedenti iniziative dello stesso ente e dispone della possibilità di verificare le finalità associative attraverso documentazione precedentemente trasmessa, l'obbligo di motivare correttamente il diniego assume un rilievo ancora maggiore, perché la decisione deve risultare coerente con gli atti disponibili e con i presupposti concretamente accertati.

ALTVELOX non accetta più che la propria legittimazione venga sistematicamente rimessa in discussione attraverso motivazioni generiche, quando l'Amministrazione dispone già degli elementi necessari per conoscerne la natura e l'attività, e pretende che anche il Comandante della Polizia Locale risponda nelle sedi competenti della correttezza delle affermazioni formalmente sottoscritte.

Il richiamo all'impossibilità di utilizzare l'accesso documentale come azione popolare non risolve la questione, poiché ALTVELOX non ha mai sostenuto l'esistenza di un diritto indiscriminato a conoscere qualsiasi documento detenuto dal Comune, ma ha individuato un insieme determinato di atti riguardanti una situazione concreta di circolazione e accessibilità segnalata dagli utenti, con la conseguenza che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la specifica relazione tra ciascuna categoria documentale richiesta e l'interesse rappresentato, anziché limitarsi a richiamare principi generali senza applicarli alle circostanze esposte.

Il diniego non individua inoltre quali documenti siano stati effettivamente ricercati, quali risultino esistenti, quali siano detenuti dagli uffici comunali e per quali atti sussistano specifiche ragioni ostative all'ostensione, né richiama una concreta categoria di esclusione prevista dall'articolo 24 della legge n. 241/1990, con una motivazione che appare incompatibile con l'esigenza di specificità richiesta dall'articolo 3 della medesima legge e dall'articolo 9 del D.P.R. n. 184/2006.

Il Consiglio di Stato, con sentenza dell'Adunanza plenaria n. 10 del 2 aprile 2020, ha chiarito la possibilità di concorso tra accesso documentale e accesso civico generalizzato e la necessità di esaminare la pretesa conoscitiva nella sua effettiva consistenza, evitando formalismi che ostacolino inutilmente la conoscenza dei documenti. Nel caso in esame l'Associazione aveva richiamato espressamente entrambe le discipline e il Comune, pur avendo emesso due provvedimenti distinti, non ha fornito una risposta sostanzialmente completa alle richieste presentate.

Ancora più grave appare quanto contenuto nella nota prot. n. 52034, con la quale il Comandante, esaminando il punto 5 dell'istanza, rifiuta l'accesso civico generalizzato perché la richiesta sarebbe riferita a un periodo temporale particolarmente ampio, indicato espressamente negli anni dal 1959 al 2026, e comporterebbe conseguentemente un carico di lavoro eccessivo per l'Amministrazione.

Tale motivazione è incomprensibile e viene formalmente contestata, poiché nella richiesta ALTVELOX prot. n. 1019/2026 non è presente alcuna domanda di documentazione riferita al periodo dal 1959 al 2026, né viene richiesto di ricostruire sessantasette anni di attività amministrativa o di effettuare una ricerca indiscriminata negli archivi comunali.

Il punto 5 dell'istanza riguarda espressamente gli atti, le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti comunali concernenti la regolamentazione della circolazione, della fermata e della sosta nel piazzale della stazione ferroviaria e nelle aree immediatamente connesse, mentre l'intero documento è riferito all'attuale configurazione del piazzale e agli interventi di riqualificazione che hanno determinato le difficoltà segnalate.

Attribuire al richiedente un arco temporale mai indicato, per poi utilizzare proprio quella circostanza come fondamento del diniego, altera il presupposto fattuale della decisione amministrativa e rende necessaria una rettifica formale del provvedimento, oltre a un chiarimento sull'origine del riferimento agli anni dal 1959 al 2026, che non trova corrispondenza nel testo dell'istanza acquisita dal Comune al protocollo n. 47080 dell'8 ottobre 2026.

L'Associazione invita pertanto il Segretario generale e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a verificare direttamente il contenuto dell'istanza originaria e a confrontarlo con la motivazione del diniego, affinché venga accertato come sia stato possibile respingere una richiesta amministrativa richiamando un elemento temporale estraneo alla domanda effettivamente presentata.

Anche prescindendo da tale evidente incongruenza, il riferimento alla manifesta irragionevolezza della richiesta non può essere utilizzato come formula generale per sottrarsi alla ricerca e all'ostensione dei documenti, poiché la circolare n. 2/2017 del Dipartimento della funzione pubblica, al punto 7, chiarisce che l'eventuale diniego per onerosità richiede una valutazione concreta dell'impatto sull'organizzazione amministrativa, con riferimento alle risorse necessarie, al lavoro da svolgere e all'effettivo pregiudizio al funzionamento dell'ente.

La stessa disciplina applicativa richiama l'esigenza di un dialogo cooperativo con il richiedente, anche attraverso la possibilità di circoscrivere ulteriormente l'oggetto dell'accesso prima di adottare un provvedimento negativo, mentre nel caso in esame

non risulta che il Comune abbia richiesto chiarimenti o rappresentato specifiche difficoltà documentali prima di pronunciare il diniego.

La circostanza assume un significato ancora più rilevante perché il Comune, nel medesimo provvedimento, dichiara che le ordinanze di regolamentazione della viabilità sono adottate dalla Polizia Locale, senza tuttavia indicare gli estremi di quelle riguardanti l'area della stazione e senza consentire di conoscere quali provvedimenti disciplinino concretamente i percorsi veicolari, gli accessi, le zone riservate al trasporto pubblico e gli eventuali divieti di fermata.

Non si comprende pertanto come la ricerca degli atti che regolamentano l'attuale configurazione di un piazzale ferroviario possa essere qualificata come una richiesta documentale manifestamente irragionevole, tanto più quando il medesimo ufficio dichiara di essere competente all'adozione delle ordinanze riguardanti la viabilità.

Un'Amministrazione non può limitarsi a sostenere che il reperimento degli atti sarebbe eccessivamente oneroso senza spiegare quali atti abbia individuato, quale ricerca sia concretamente necessaria e perché la trasmissione dei provvedimenti che regolano la circolazione attuale comporterebbe un pregiudizio serio e immediato al proprio funzionamento.

Particolarmente insoddisfacente risulta inoltre la risposta ai punti 3 e 4 dell'istanza, nei quali ALTVELOX aveva chiesto di indicare il luogo nel quale un automobilista possa effettuare legittimamente una fermata di brevissima durata per consentire la salita o la discesa dei passeggeri, senza interferire con gli autobus e senza esporsi alla contestazione di violazioni del Codice della strada.

Il Comandante ha risposto che nel piazzale esistono parcheggi sul lato opposto all'ingresso della stazione e che ulteriori parcheggi sono presenti nell'area adiacente, sotto via De Min, ma tale indicazione non risponde alla domanda formulata e confonde due istituti distinti della disciplina della circolazione.

L'articolo 157, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 285/1992 distingue infatti la fermata, consistente nella sospensione temporanea della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata, dalla sosta, caratterizzata da una sospensione protratta nel tempo, distinzione che assume rilevanza concreta proprio quando un cittadino deve accompagnare un viaggiatore alla stazione e non ha necessità di parcheggiare il proprio veicolo.

Indicare l'esistenza di parcheggi distanti dall'ingresso non chiarisce se sia consentito accompagnare una persona anziana o con difficoltà motorie nelle immediate vicinanze dell'accesso ferroviario, né spiega se il percorso alternativo previsto sia stato valutato in relazione alla presenza di autobus, alla sicurezza degli attraversamenti e alle effettive esigenze di accessibilità.

La Polizia Locale deve pertanto fornire una risposta precisa, indicando il luogo materialmente individuabile nel quale sia consentita la fermata breve, la relativa disciplina segnaletica e gli eventuali provvedimenti che la regolano, oppure dichiarando espressamente che nell'attuale organizzazione del piazzale non è stata prevista alcuna area destinata a tale funzione, precisando quali valutazioni abbiano determinato questa scelta.

L'Associazione ritiene altrettanto grave quanto dichiarato in relazione ai dissuasori, poiché la nota prot. n. 52034 afferma che la loro installazione non è stata disciplinata da un'ordinanza della Polizia Locale, giustificando tale circostanza con la proprietà delle aree in capo a Rete Ferroviaria Italiana, e aggiunge che non risultano atti dell'ufficio che ne abbiano autorizzato l'installazione.

Tali dichiarazioni non risolvono la questione e, al contrario, rendono necessaria una verifica ancora più approfondita, perché la proprietà privata di un'area non determina automaticamente l'inapplicabilità delle norme sulla circolazione stradale quando la stessa sia destinata all'uso pubblico, come si ricava dall'articolo 2, comma 1, del Codice della strada, mentre le competenze riguardanti la regolamentazione della circolazione e la segnaletica devono essere individuate tenendo conto del regime effettivo delle superfici e delle disposizioni applicabili, comprese quelle degli articoli 7, 14 e 37 del medesimo Codice.

Il semplice richiamo alla proprietà di RFI non costituisce pertanto una risposta sufficiente, occorrendo conoscere l'esatta delimitazione delle aree, il titolo in forza del quale alcune di esse risultano consegnate al Comune, le attribuzioni rispettivamente esercitate e gli eventuali accordi intervenuti tra le amministrazioni e il gestore ferroviario.

La questione assume un ulteriore rilievo alla luce dell'articolo 180 del D.P.R. n. 495/1992, che disciplina i dissuasori di sosta, e della direttiva del Ministero dei trasporti prot. n. 777 del 27 aprile 2006, punto 8.1, la quale distingue i manufatti aventi esclusiva funzione di arredo urbano nelle aree già riservate ai pedoni da quelli utilizzati per impedire materialmente la sosta o il transito dei veicoli.

Per questi ultimi la disciplina richiede specifici titoli autorizzativi e la preventiva ordinanza dell'ente competente, oltre al rispetto delle condizioni di visibilità e sicurezza dei manufatti, con particolare attenzione ai rischi per i pedoni.

Diventa quindi indispensabile accertare se i blocchi in cemento presenti davanti alla stazione siano stati qualificati come semplici elementi di arredo collocati in un'area già formalmente sottratta alla circolazione veicolare oppure come veri dissuasori destinati a impedire la sosta o il transito, poiché da tale qualificazione discendono differenti presupposti amministrativi e tecnici che il Comune non ha in alcun modo chiarito.

ALTVELOX chiede pertanto di conoscere e acquisire gli atti che individuano la destinazione delle aree interessate, il progetto di collocazione dei manufatti, le eventuali ordinanze adottate dall'ente competente, le autorizzazioni ministeriali quando richieste dalla specifica funzione dei dissuasori, le verifiche tecniche relative alla sicurezza e alla visibilità degli stessi, nonché gli accordi eventualmente intervenuti tra Comune e RFI per la regolamentazione del piazzale.

Se l'Amministrazione ritiene che tali manufatti siano esclusivamente elementi di arredo urbano, dovrà indicare sulla base di quale provvedimento le superfici sulle quali insistono siano state preventivamente riservate all'uso pedonale e quale sia il soggetto responsabile delle relative determinazioni.

Risulta inoltre particolarmente significativo che, rispondendo al punto 7 dell'istanza, il Comandante dichiari l'assenza agli atti di pareri formulati dalla Polizia Locale in relazione alla configurazione del piazzale, circostanza che merita un approfondimento specifico considerata la rilevanza dell'area per l'interscambio tra il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale e la circolazione privata.

ALTVELOX non comprende come sia stato possibile definire o modificare un assetto viabilistico che coinvolge autobus, pedoni, automobilisti e accessi alla stazione senza che, almeno per quanto risulta dalla risposta ricevuta, siano disponibili pareri dell'organo comunale direttamente preposto ai servizi di polizia stradale, alla regolamentazione del traffico e alla verifica delle condizioni di sicurezza della circolazione.

Non si afferma che ogni intervento progettuale richieda necessariamente un parere formalmente denominato della Polizia Locale, ma si pretende di conoscere quali valutazioni tecniche siano state effettivamente svolte e da chi, poiché l'assenza dichiarata di pareri del Comando non equivale alla dimostrazione dell'esistenza di un'istruttoria alternativa adeguata.

La risposta ai punti 8 e 9 dell'istanza presenta ulteriori carenze, poiché ALTVELOX aveva richiesto specificamente le sole tavole, planimetrie ed elaborati grafici del Piano generale del traffico urbano riferiti al piazzale ferroviario e alla viabilità immediatamente connessa, mentre il Comandante si è limitato a indicare la pagina di pubblicazione generale del PGTU adottato con deliberazione della Giunta n. 38 del 20 febbraio 2025. Il rinvio all'intera documentazione del piano non consente di individuare quali elaborati rappresentino la sistemazione del piazzale, se siano state considerate aree per la fermata breve, quali percorsi pedonali siano stati progettati e se l'attuale disposizione dei dissuasori sia coerente con le previsioni pianificatorie.

Non può inoltre essere trascurato che la deliberazione di Giunta n. 38 del 20 febbraio 2025 ha ad oggetto l'adozione del PGTU e che il successivo avviso comunale prot. n. 44738 del 23 settembre 2026 riguarda ancora il procedimento di valutazione ambientale

strategica del piano, con la conseguenza che il Comune deve chiarire formalmente se sia intervenuta una successiva approvazione definitiva, indicando la relativa deliberazione e la data di efficacia. La questione del Piano generale del traffico urbano del Comune di Belluno assume, nella presente vicenda, una rilevanza ben maggiore di quanto il Comandante della Polizia Locale abbia ritenuto di considerare nella propria risposta, poiché si inserisce in una controversia amministrativa e penale che ALTVELOX porta avanti da diversi anni proprio in relazione alla formazione, all'approvazione, all'attuazione e all'aggiornamento del Piano urbano del traffico, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 285/1992, e alla sistematica difficoltà incontrata nell'ottenere la documentazione che dovrebbe dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi di pianificazione della circolazione stradale.

Occorre ricordare al Comandante, che conosce "molto bene" il Presidente dell'Associazione ed è a conoscenza delle numerose precedenti iniziative rivolte al Comune di Belluno, che ALTVELOX ha ripetutamente richiesto di conoscere la documentazione relativa al Piano urbano del traffico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dell'11 aprile 2006, i successivi aggiornamenti biennali previsti dall'articolo 36, comma 5, del Codice della strada, gli eventuali piani particolareggiati ed esecutivi e gli atti dai quali risultino le concrete attività di attuazione e verifica della pianificazione comunale. Tali richieste hanno dato origine a reiterate interlocuzioni amministrative, senza che sia stata ricostruita in modo completo e documentato la successione degli aggiornamenti che avrebbero dovuto interessare il piano nel corso degli anni successivi al 2006.

La vicenda è stata nuovamente affrontata con le recenti richieste documentali dell'Associazione, alle quali il Comune ha risposto, tra l'altro, con la comunicazione prot. n. 50420 del 28 ottobre 2026 e con il successivo riscontro del 6 novembre 2026, senza tuttavia fornire quella ricostruzione completa degli atti di pianificazione e dei loro aggiornamenti che ALTVELOX aveva espressamente richiesto. La ripetuta indicazione di pagine del sito istituzionale e la disponibilità di elaborati tecnici non sostituiscono infatti l'individuazione dei provvedimenti amministrativi che ne hanno disposto l'adozione, l'approvazione e l'eventuale entrata in vigore.

In tale contesto assume particolare rilievo la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 20 febbraio 2025, con la quale è stato adottato il nuovo Piano generale del traffico urbano, presentato come aggiornamento del PUT approvato nel 2006. Si tratta, tuttavia, di un provvedimento di adozione e non dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del piano, distinzione che non può essere ignorata dall'Amministrazione e tanto meno dall'organo comunale competente alla regolamentazione della circolazione.

Le direttive ministeriali per la redazione, adozione e attuazione dei Piani urbani del traffico, emanate il 12 aprile 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1995, prevedono infatti, al punto 5.8, che il PGTU venga inizialmente adottato

dalla Giunta comunale, successivamente depositato per consentire la presentazione delle osservazioni e infine sottoposto al Consiglio comunale per la deliberazione conclusiva e l'adozione definitiva. È dunque necessario distinguere il piano semplicemente adottato dalla Giunta da quello che abbia completato l'intero procedimento previsto dalla normativa di settore.

Ebbene, nonostante le precedenti richieste documentali rivolte da ALTVELOX al Comune di Belluno, alla data odierna, 8 novembre 2026, non risulta essere stata trasmessa alcuna deliberazione del Consiglio comunale che abbia definitivamente approvato il PGTU adottato il 20 febbraio 2025, né risulta individuato un successivo provvedimento dal quale ricavare il completamento del procedimento e l'effettiva efficacia del nuovo strumento di pianificazione. L'Associazione non può quindi considerare dimostrata l'intervenuta approvazione definitiva del piano sulla base del semplice richiamo alla deliberazione di Giunta n. 38/2025, trattandosi di un atto che reca espressamente come oggetto l'adozione e non l'approvazione conclusiva.

La circostanza trova ulteriore riscontro nella stessa documentazione pubblicata dal Comune, poiché con deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 10 settembre 2026 è stata avviata un'ulteriore fase della procedura di Valutazione ambientale strategica relativa al PGTU, a seguito del parere della Commissione regionale VAS n. 22 del 5 febbraio 2026, mentre con avviso comunale prot. n. 44738 del 23 settembre 2026, pubblicato il successivo 28 settembre, è stato disposto il deposito del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per quarantacinque giorni, con possibilità di presentare osservazioni. Una procedura ancora così articolata nel settembre 2026 rende ancor più necessaria la dimostrazione documentale dell'eventuale successiva conclusione dell'iter amministrativo.

Si determina pertanto una situazione che il Comune deve chiarire senza ulteriori rinvii, perché da una parte viene richiamato un PUT approvato nel 2006, del quale ALTVELOX continua a richiedere la documentazione degli aggiornamenti biennali, e dall'altra viene indicato un PGTU adottato nel febbraio 2025, del quale, nonostante le richieste, non è stata consegnata la deliberazione di approvazione definitiva. Non si tratta di una questione puramente formale, poiché l'effettivo stato della pianificazione comunale assume rilievo per verificare quali scelte di organizzazione della circolazione siano state programmate, quali siano state recepite nei provvedimenti applicativi e quali valutazioni tecniche siano state effettuate a tutela della sicurezza stradale.

La problematica assume particolare importanza proprio per il piazzale della stazione ferroviaria di Belluno, rispetto al quale l'Associazione ha chiesto di conoscere gli elaborati grafici, le previsioni relative ai percorsi pedonali e veicolari, l'organizzazione degli spazi di fermata e le determinazioni amministrative che hanno condotto all'attuale configurazione dell'area. Il Comandante non può ritenere esaurita tale richiesta attraverso un generico rinvio alla pagina del PGTU 2025, senza chiarire se gli elaborati

pubblicati appartengano a un piano definitivamente approvato, se rappresentino effettivamente la sistemazione del piazzale ferroviario e se le soluzioni attuate siano state recepite in specifici provvedimenti di regolamentazione della circolazione.

L'eventuale mancata conclusione del procedimento di approvazione del PGTU 2025 non comporta automaticamente l'illegittimità delle singole ordinanze di viabilità adottate dal Comune, che devono essere esaminate secondo i rispettivi presupposti normativi e amministrativi, ma impedisce di richiamare il piano adottato come se costituisse, senza ulteriori verifiche, uno strumento di pianificazione definitivamente approvato ed efficace. Tanto più che il Comune non ha ancora chiarito quali atti abbiano disciplinato la collocazione dei dissuasori, la separazione dei flussi di traffico e l'assenza di spazi chiaramente individuati per la fermata breve degli autoveicoli privati.

ALTVELOX invita e diffida pertanto il Comune di Belluno, il Segretario generale e il Responsabile dell'Area Urbanistica, Mobilità e Politiche per la Sostenibilità a dichiarare espressamente se il Piano generale del traffico urbano adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 20 febbraio 2025 sia stato successivamente sottoposto al Consiglio comunale per l'adozione definitiva e, in caso affermativo, a trasmettere immediatamente copia integrale della relativa deliberazione, degli elaborati approvati, delle eventuali osservazioni e controdeduzioni, degli atti conclusivi della procedura VAS e della documentazione attestante la sua efficacia. Qualora tale deliberazione non sia stata adottata, il Comune dovrà dichiararlo formalmente, precisando lo stato attuale del procedimento, gli adempimenti ancora mancanti e quale sia, alla data odierna, lo strumento di pianificazione del traffico effettivamente vigente.

Si chiede inoltre di indicare quali aggiornamenti biennali siano stati approvati successivamente alla deliberazione consiliare n. 38 dell'11 aprile 2006, con i relativi estremi e la trasmissione dei provvedimenti, e quali disposizioni del piano vigente siano state concretamente applicate nella definizione dell'assetto viabilistico della stazione ferroviaria, evitando di confondere l'esistenza di elaborati progettuali con l'avvenuta conclusione dei procedimenti amministrativi necessari alla loro approvazione.

La presente richiesta viene rivolta per conoscenza e per le valutazioni di competenza anche alla Sezione Polizia Stradale di Belluno, richiamando le precedenti iniziative ALTVELOX sull'applicazione dell'articolo 36 del Codice della strada e la nota del Direttore del Servizio Polizia Stradale, dott. Santo Puccia, prot. n. 889/2026, relativa agli obblighi informativi nei confronti dell'autorità prefettizia riguardanti la mancata adozione dei piani del traffico. La Polizia Stradale viene pertanto invitata a valutare le risultanze documentali sopra rappresentate nell'ambito delle proprie attribuzioni e a verificare, per quanto di competenza, quali informazioni sullo stato della pianificazione comunale siano state acquisite e quali eventuali iniziative siano state assunte.

Resta difficile comprendere per quale ragione un'Amministrazione che sostiene di avere regolarmente programmato e disciplinato la propria circolazione stradale incontri ripetute difficoltà nel fornire gli atti che dovrebbero dimostrarlo, soprattutto quando tali documenti vengono richiesti da un'Associazione che da anni segnala proprio le criticità riguardanti gli obblighi di pianificazione e la sicurezza della mobilità nel territorio comunale. Dopo le numerose richieste già presentate, ALTVELOX pretende che il Comune di Belluno abbandoni i rinvii generici agli elaborati pubblicati e chiarisca definitivamente, attraverso provvedimenti identificabili e verificabili, quale Piano urbano del traffico sia effettivamente vigente, quali aggiornamenti siano stati approvati e sulla base di quali atti sia stata organizzata la circolazione nell'area della stazione ferroviaria.

L'Associazione chiede quindi che venga finalmente trasmessa la documentazione grafica riferita al piazzale ferroviario e che sia dichiarato, con riferimento agli atti esistenti, se l'assetto attuale sia stato valutato nell'ambito del PGTU, se corrisponda alle relative previsioni e quali determinazioni siano state adottate per garantire l'accessibilità della stazione mediante autovetture private.

Anche il riscontro al punto 10 appare incompleto, poiché l'affermazione secondo cui sarebbe pervenuto un solo reclamo dalla collocazione dei dissuasori non chiarisce quando tale reclamo sia stato acquisito, quali problematiche siano state rappresentate, quale ufficio lo abbia trattato e quali iniziative siano state adottate, mentre la precisazione secondo cui i lavori di riqualificazione non sarebbero ancora conclusi rende ancora più necessario conoscere il regime provvisorio della circolazione e le misure attualmente previste per garantire la sicurezza degli utenti.

La mancata conclusione dei lavori non costituisce una ragione per rinviare la verifica delle condizioni di sicurezza, poiché la presenza di un cantiere o di un assetto provvisorio richiede comunque un'organizzazione della circolazione compatibile con l'uso pubblico delle aree interessate, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 21 del Codice della strada e alle prescrizioni del regolamento di esecuzione in materia di segnalamento temporaneo.

ALTVELOX chiede pertanto copia degli eventuali provvedimenti di regolamentazione temporanea della circolazione, dei piani di segnalamento e delle disposizioni relative agli accessi durante i lavori ancora in corso, nonché l'indicazione delle misure adottate per garantire l'accompagnamento dei passeggeri e la separazione dei flussi pedonali dai mezzi del trasporto pubblico.

Le risultanze delle due comunicazioni comunali assumono una rilevanza ancora maggiore se considerate insieme al precedente riscontro di Rete Ferroviaria Italiana, già formalmente contestato dall'Associazione, poiché i cittadini si trovano davanti a una situazione nella quale i soggetti interessati alla gestione e alla riqualificazione dello

stesso piazzale non hanno ancora fornito un quadro documentale unitario delle scelte progettuali, dei provvedimenti di regolamentazione e delle responsabilità amministrative relative all'organizzazione degli accessi.

La tutela della sicurezza dei cittadini non può essere frammentata attraverso richiami alle rispettive sfere di competenza senza che venga chiarito chi abbia adottato le decisioni, quali provvedimenti ne costituiscano il fondamento e chi sia tenuto a verificare che l'attuale configurazione dei luoghi consenta un utilizzo regolare e sicuro dello spazio pubblico.

A. Per queste ragioni la presente viene indirizzata anche alla Sezione Polizia Stradale di Belluno e al competente Compartimento, ai quali ALTVELOX chiede un intervento concreto e documentato nell'ambito delle attribuzioni previste dagli articoli 11 e 12 del Codice della strada, con particolare riferimento alla tutela e al controllo sull'uso della strada e alla prevenzione delle situazioni di pericolo connesse alla circolazione. Si chiede che la Polizia Stradale proceda alle verifiche di competenza, anche mediante un sopralluogo presso il piazzale della stazione ferroviaria di Belluno, accertando preliminarmente il regime di uso pubblico delle aree interessate, la presenza e la regolarità della segnaletica, la funzione e le condizioni di collocazione dei dissuasori, la disciplina effettivamente applicabile alle operazioni di fermata breve e l'esistenza di percorsi ragionevolmente sicuri per gli utenti accompagnati mediante autovettura privata. Si chiede inoltre di verificare se la configurazione attuale dei percorsi comporti interferenze tra pedoni e autobus, se siano presenti attraversamenti adeguatamente individuati e se i provvedimenti di regolamentazione della circolazione, definitivi o temporanei, corrispondano all'organizzazione materiale del piazzale, acquisendo per quanto necessario gli atti dal Comune di Belluno e da Rete Ferroviaria Italiana, senza trascurare la verifica della documentazione progettuale e delle valutazioni sulla sicurezza che avrebbero dovuto accompagnare la definizione dell'attuale assetto viabilistico. La richiesta di intervento della Polizia Stradale assume un rilievo ancora maggiore alla luce delle precedenti iniziative promosse da ALTVELOX in relazione agli obblighi di pianificazione del traffico imposti al Comune di Belluno dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 285/1992, poiché l'Associazione ha già documentato le persistenti difficoltà incontrate nell'ottenere gli atti relativi agli aggiornamenti biennali del Piano urbano del traffico risalente al 2006, previsti dal comma 5 della medesima disposizione, e ha ripetutamente richiesto chiarimenti sullo stato del nuovo Piano generale del traffico urbano, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 20 febbraio 2025, senza che, nonostante le richieste avanzate, sia stata consegnata una successiva deliberazione del Consiglio comunale attestante l'approvazione definitiva del piano. Tale

circostanza assume particolare importanza anche in considerazione delle direttive ministeriali del 12 aprile 1995, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1995, che al punto 5.8 disciplinano il procedimento di adozione del PGTU da parte della Giunta e la successiva deliberazione conclusiva del Consiglio comunale, non potendosi pertanto considerare automaticamente completato il procedimento attraverso il solo provvedimento di adozione del febbraio 2025. ALTVELOX richiama espressamente, anche nei confronti dei destinatari della presente, la nota del Direttore del Servizio Polizia Stradale, dott. Santo Puccia, prot. n. 889/2026, già richiamata nelle precedenti istanze associative concernenti l'applicazione dell'articolo 36 del Codice della strada, con particolare riferimento agli obblighi informativi nei confronti dell'autorità prefettizia in presenza di situazioni di mancata adozione dei piani del traffico. Si ricorda infatti che il comma 10 del citato articolo 36 attribuisce al Prefetto una specifica funzione di segnalazione delle amministrazioni inadempienti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinché siano attivate le procedure previste dalla legge. Alla Polizia Stradale di Belluno si chiede pertanto di accertare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, quale sia il Piano urbano del traffico effettivamente vigente nel Comune di Belluno, se siano stati approvati gli aggiornamenti biennali successivi al 2006, se il PGTU adottato nel febbraio 2025 abbia completato il procedimento di approvazione definitiva e quali informazioni siano state eventualmente acquisite e comunicate alla Prefettura in relazione allo stato di adempimento degli obblighi di pianificazione comunale, precisando le date delle comunicazioni, i relativi protocolli e le eventuali iniziative successive. La verifica richiesta assume una diretta rilevanza anche rispetto alla sistemazione del piazzale ferroviario, poiché occorre conoscere se l'attuale configurazione degli accessi, la separazione dei flussi pedonali e veicolari, la collocazione dei dissuasori e la disciplina della fermata e della sosta trovino riscontro nelle previsioni del piano effettivamente vigente oppure costituiscano il risultato di determinazioni autonome, delle quali devono essere individuati gli atti amministrativi e i presupposti tecnici. Non può essere considerato sufficiente che il Comune richiami genericamente un PGTU adottato nel febbraio 2025 senza dimostrarne l'approvazione definitiva e senza chiarire quali elaborati riguardino concretamente la stazione ferroviaria, soprattutto quando lo stesso Comando della Polizia Locale dichiara di non detenere pareri relativi alla nuova configurazione del piazzale e di non avere adottato ordinanze riguardanti l'installazione dei dissuasori. L'intervento richiesto alla Polizia Stradale non si esaurisce pertanto nella verifica delle condizioni materiali di sicurezza del piazzale, ma comprende la valutazione, per gli aspetti di competenza, della corrispondenza tra la regolamentazione attualmente applicata e gli atti di pianificazione e disciplina della circolazione esistenti, nonché l'accertamento delle eventuali situazioni di

inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 36 del Codice della strada che debbano essere rappresentate all'autorità prefettizia. ALTVELOX chiede espressamente che la Sezione Polizia Stradale di Belluno e il competente Compartimento forniscano un riscontro autonomo, documentato e circostanziato sulle verifiche effettuate, comunicando il numero e la data di protocollo della presente richiesta, le iniziative intraprese, gli eventuali atti acquisiti e le comunicazioni trasmesse alla Prefettura di Belluno, senza limitarsi a rinviare alle risposte del Comune o a richiamare genericamente le competenze di Rete Ferroviaria Italiana, poiché la tutela della sicurezza della circolazione e la verifica delle situazioni rappresentate richiedono l'effettivo esercizio delle attribuzioni istituzionali degli organi di polizia stradale.

B. Alla Prefettura di Belluno si chiede di acquisire la presente comunicazione e di valutare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le iniziative di coordinamento ritenute necessarie in relazione alle verifiche richieste agli organi di polizia stradale, tenendo conto della funzione pubblica dello scalo ferroviario e dell'esigenza di assicurare condizioni di accessibilità e sicurezza adeguate.

C. Si chiede espressamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione di procedere alla formale acquisizione e protocollazione della presente segnalazione, comunicando ad ALTVELOX il numero e la data di protocollo assegnati, l'eventuale riferimento al fascicolo istruttorio, nonché l'ufficio competente al suo esame. Si richiede inoltre un riscontro scritto e circostanziato sulle valutazioni effettuate e sulle eventuali iniziative di vigilanza intraprese, con indicazione delle determinazioni assunte e degli eventuali provvedimenti adottati, affinché la trasmissione della presente non si esaurisca in una mera registrazione documentale priva di informazioni sul successivo trattamento. Qualora l'Autorità ritenga di non ravvisare i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza, si chiede che tale determinazione venga comunicata espressamente all'Associazione, con indicazione delle relative ragioni, secondo le disposizioni e le modalità applicabili alla trattazione delle segnalazioni ricevute. La vicenda del Comune di Belluno assume particolare rilevanza perché non riguarda un episodio isolato, ma si inserisce in una successione di procedimenti nei quali l'Associazione ha incontrato ripetute difficoltà nell'ottenere documenti amministrativi relativi alla sicurezza stradale, alla pianificazione del traffico e ai provvedimenti adottati dagli uffici comunali, nonostante la conoscenza pregressa delle finalità associative da parte dell'Amministrazione e la trasmissione dello Statuto nei precedenti procedimenti. A ciò si aggiungono l'utilizzo di motivazioni che non trovano corrispondenza nel contenuto effettivo delle istanze, come

l’incomprensibile riferimento al periodo dal 1959 al 2026, la mancata individuazione degli atti richiesti e il ricorso a generici rinvii alla documentazione pubblicata sul sito istituzionale, senza chiarire quali provvedimenti siano stati definitivamente adottati e quali siano effettivamente vigenti. Particolare attenzione viene richiesta anche in relazione alla vicenda del Piano urbano del traffico del Comune di Belluno, poiché, nonostante le precedenti istanze, non risulta essere stata consegnata la documentazione completa degli aggiornamenti biennali successivi al piano approvato nel 2006, né la deliberazione di approvazione definitiva del PGTU adottato dalla Giunta comunale il 20 febbraio 2025. Tali circostanze rendono necessario verificare, per gli aspetti soggetti agli obblighi di pubblicazione, la completezza, l'aggiornamento e la corretta individuazione degli atti resi conoscibili dall'Amministrazione. Si chiede pertanto all’ANAC di valutare, nell’ambito delle attribuzioni previste dagli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 33/2013, se le circostanze rappresentate evidenzino carenze organizzative o inosservanze degli obblighi di trasparenza meritevoli dell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, verificando altresì, attraverso le iniziative ritenute di competenza, l’effettivo svolgimento delle funzioni di controllo interno attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Belluno. ALTVELOX non richiede all’Autorità di sostituirsi al giudice amministrativo nella valutazione dei singoli dinieghi di accesso, ma di esaminare la documentazione trasmessa nella prospettiva delle proprie competenze istituzionali, poiché la reiterazione di risposte incomplete, il mancato chiarimento degli atti amministrativi effettivamente vigenti e l'utilizzo di motivazioni estranee alle richieste presentate pongono una questione che merita attenzione anche sul piano dell'organizzazione della trasparenza amministrativa. Si chiede infine che la presente venga acquisita e valutata anche in collegamento con le precedenti segnalazioni ALTVELOX riguardanti analoghe problematiche, comunicando all'Associazione gli estremi dell'eventuale procedimento di vigilanza avviato e le determinazioni assunte nell'ambito delle attribuzioni dell'Autorità.

Alla luce di quanto esposto, ALTVELOX contesta formalmente entrambi i provvedimenti del 7 novembre 2026 e invita e diffida il Comune di Belluno, il Segretario generale e il Comandante della Polizia Locale, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni, a rimuovere le carenze riscontrate, procedendo senza ulteriore ritardo alla trasmissione della documentazione amministrativa richiesta e alla formulazione di un riscontro completo, riferito alle singole questioni già individuate nell’istanza dell’8 ottobre 2026.

L'Amministrazione dovrà in particolare rettificare l'erroneo riferimento al periodo dal 1959 al 2026, chiarire quali atti regolamentino la circolazione nel piazzale, individuare la documentazione relativa ai dissuasori e alle rispettive autorizzazioni, indicare il luogo nel quale sia consentita la fermata breve per la salita e la discesa dei passeggeri, trasmettere gli elaborati del PGTU riferiti all'area ferroviaria e comunicare gli estremi degli eventuali provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni ricevute.

Per i documenti non detenuti dal Comune dovrà essere fornita una dichiarazione puntuale di non detenzione, con indicazione dell'ufficio o del soggetto che ne abbia la disponibilità, se conosciuto, mentre per quelli ritenuti non ostensibili dovranno essere individuate le specifiche disposizioni applicabili e le circostanze concrete che impediscono l'accesso, senza ulteriori richiami generici alla mancanza di interesse o a un carico di lavoro non dimostrato.

Considerato che i provvedimenti contestati intervengono dopo trenta giorni dalla presentazione dell'istanza originaria e che la questione riguarda anche la sicurezza attuale di un'area quotidianamente utilizzata dai cittadini, ALTVELOX assegna il termine di 48 ore dalla ricezione della presente per la trasmissione di un riscontro correttivo e della documentazione disponibile, precisando che tale termine viene stabilito esclusivamente ai fini della presente diffida e non modifica le scadenze previste dalla legge, né costituisce un'autonoma condizione di configurabilità delle fattispecie penali richiamate.

L'Associazione ritiene particolarmente grave che un cittadino o un ente esponenziale debba promuovere ripetute iniziative amministrative per conoscere provvedimenti che dovrebbero consentire di comprendere come sia stata organizzata la circolazione davanti a una stazione ferroviaria, perché la trasparenza non può essere ridotta a un adempimento formale nel quale l'Amministrazione risponde senza consentire al richiedente di conoscere gli atti che costituiscono l'oggetto effettivo della domanda.

Non è accettabile che a un'istanza riguardante la sicurezza degli accessi venga risposto indicando parcheggi, che alla richiesta di documenti relativi alla situazione attuale venga opposta una ricerca archivistica risalente al 1959 mai domandata e che, dopo aver dichiarato l'assenza di ordinanze sui dissuasori e di pareri della Polizia Locale, non venga chiarito quali atti abbiano disciplinato la realizzazione e l'utilizzo di quegli stessi manufatti.

ALTVELOX non intende proseguire questa vicenda attraverso una successione indefinita di riesami amministrativi o interlocuzioni prive di un effettivo risultato documentale, avendo già esposto in modo completo le ragioni dell'accesso e avendo ricevuto due provvedimenti espressi che consentono di individuare precisamente le questioni controverse.

In mancanza di una tempestiva, completa e documentata rettifica dei provvedimenti contestati entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della presente, ALTVELOX procederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, affinché vengano valutate le eventuali responsabilità penali connesse alle condotte rappresentate, con particolare riferimento agli articoli 328, secondo comma, e 479 del Codice penale. Si richiamano, per i rispettivi principi riguardanti l'obbligo di risposta, la funzione della diffida, l'individuazione del funzionario competente e l'autonomia della tutela penale rispetto ai rimedi amministrativi, le sentenze della Corte di cassazione, Sezione VI penale, n. 5691/2000, n. 42610/2015, n. 7668/2024 e n. 4179/2026, ferma la necessità di verificare, nel caso concreto, se le risposte fornite abbiano lasciato ineseguiti specifici atti dovuti e se ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie penale.

Nel caso in esame, la materiale trasmissione delle comunicazioni prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026 non esaurisce la necessità di verificare l'effettivo adempimento degli obblighi d'ufficio, considerato che la prima contiene un diniego parziale fondato su un arco temporale dal 1959 al 2026 mai indicato dall'Associazione, mentre entrambe lasciano irrisolte specifiche questioni documentali riguardanti la regolamentazione della circolazione, le autorizzazioni relative ai dissuasori e gli atti di pianificazione del traffico. ALTVELOX chiederà pertanto all'Autorità giudiziaria di accertare se, al di là della veste formale delle risposte, sussistano specifiche omissioni di atti dovuti non accompagnate da un'effettiva comunicazione delle ragioni del mancato adempimento e se tali condotte siano riconducibili a una consapevole inerzia dei pubblici ufficiali competenti.

La valutazione richiesta riguarderà separatamente l'eventuale rilevanza delle attestazioni fattuali contenute nei provvedimenti ai sensi dell'articolo 479 del Codice penale, con particolare riferimento alla dichiarata assenza di elementi fattuali nell'istanza dell'8 ottobre 2026 e all'attribuzione alla stessa di un periodo di ricerca documentale mai richiesto.

L'Associazione non intende intraprendere ulteriori procedimenti amministrativi di riesame e ritiene necessario sottoporre direttamente alla competente Procura la documentazione disponibile, affinché siano accertate la natura degli atti, le attribuzioni dei singoli funzionari, la concreta consistenza delle omissioni denunciate e l'eventuale rilevanza penale delle condotte riscontrate. Le circostanze documentali rappresentate, comprese le incongruenze tra il contenuto dell’istanza e le motivazioni dei provvedimenti adottati, saranno sottoposte alle valutazioni delle autorità competenti affinché siano accertati i presupposti delle decisioni amministrative e le eventuali responsabilità che dovessero emergere dall’esame degli atti.

L’Associazione richiede infine alla Prefettura di Belluno, alla Sezione Polizia Stradale di Belluno e al competente Compartimento un riscontro autonomo sulle iniziative di

verifica intraprese, precisando che la presente trasmissione non costituisce una comunicazione meramente conoscitiva, ma una formale richiesta di valutazione delle condizioni di sicurezza del piazzale ferroviario, sulla quale si attende una determinazione espressa nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Roma, 8 novembre 2026

Il Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Gianantonio Sottile Cervini

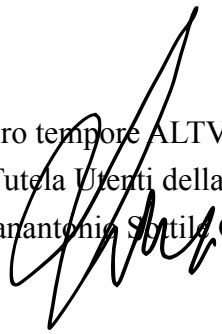

Allegati: Istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell'8 ottobre 2026; nota della Polizia Locale del Comune di Belluno prot. n. 52034 del 7 novembre 2026; nota della Polizia Locale del Comune di Belluno prot. n. 52035 del 7 novembre 2026; copia documento di identità di Gianantonio Sottile Cervini; copia dello Statuto vigente della Associazione.

COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252

POLIZIA LOCALE
Via A. D'Incà, 1 – 32100 Belluno
e-mail polizialocale@comune.belluno.it
PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Protocollo n. 52034 del 07/11/2026
Classifica 01/18

Belluno, 07/11/2026

Spett.le

ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
PEC: altvelox@legalmail.it

Oggetto: **E ACCESSO CIVICO STAZIONE FERROVIARIA DI BELLUNO, SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE, ASSENZA DI SPAZI DESTINATI ALLA FERMATA BREVE PER ACCOMPAGNAMENTO E PRELIEVO DEI PASSEGGERI. RICHIESTA DI CHIARIMENTI. RISCONTRO ACCESSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013.**

Facendo seguito alla sua richiesta di accesso in oggetto specificata, assunta al prot. n° 47080 del 08/10/2026, con riferimento numerico ai documenti richiesti a questo Comune alle pagg. 3 e ss., si trasmettono i seguenti atti:
1. Area, in parte, in consegna al Comune di Belluno da parte di RFI (Rete ferroviarie italiane s.p.a) che ne è proprietaria.
2. le ordinanze di regolamentazione della viabilità sono assunte dalla Polizia Locale, tuttavia l'istallazione di dissuasori non è stata al momento disciplinata da ordinanza in quanto l'area interdetta ricade nella proprietà di RFI (Rete ferroviarie italiane s.p.a) che ne decide la destinazione d'uso anche nell'ambito dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria.
3. e 4. attualmente esistono nel piazzale dei parcheggi presenti nella parte opposta all'ingresso della stazione e altri parcheggi sono presenti nell'area a fianco dell'ingresso della stazione sotto via De Min;
5. si rifiuta l'accesso riferito al punto 5 in quanto il Comune è tenuto a consentire l'accesso generalizzato a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare

un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Nel caso di specie si ritiene che ricorra tale fattispecie, sia per il periodo temporale della sua richiesta particolarmente ampio (1959-2026), sia per la quantità di dati che occorrerebbe reperire anche attraverso ricerche di archivio.
6. non ci sono atti di questo ufficio che abbiano autorizzato l'istallazione dei dissuasori;
7. agli atti non ci sono pareri formulati dalla Polizia Locale;
8 e 9. la documentazione relativa al PGTU adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 20 febbraio 2025 è pubblicato al link:
https://edilizia.comune.belluno.it/piano-generale-del-traffico-urbano-pgtu-anno-2025/
10. è pervenuto a questo ufficio un solo reclamo da quando sono presenti i dissuasori in questione. I lavori di riqualificazione non sono ancora conclusi.

Si comunica infine che avverso il presente parziale rifiuto dell'istanza di accesso civico generalizzato possono essere presentati il ricorso o la richiesta di riesame previsti dall'art. 5, commi 7 e ss. del d.lgs 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.

Distinti saluti.

il Comandante della Polizia Locale
CODEMO ANTONIO
(sottoscritta con firma digitale)

COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252

POLIZIA LOCALE
Via A.D'Incà, 1 – 32100 Belluno
e-mail polizialocale@comune.belluno.it
PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Protocollo n. 52035 del 07/11/2026
Classifica 01/18

Belluno, 07/11/2026

Spett.le

ALTVELOX ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PEC: altvelox@legalmail.it

Oggetto: **STAZIONE FERROVIARIA DI BELLUNO, SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE, ASSENZA DI SPAZI DESTINATI ALLA FERMATA BREVE PER ACCOMPAGNAMENTO E PRELIEVO DEI PASSEGGERI. RICHIESTA DI CHIARIMENTI. RISCONTRO ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990**

Facendo seguito alla sua richiesta di accesso in oggetto specificata, assunta al prot. n. 47080 del 08/10/2026 , si comunica il rifiuto della stessa attesa la mancanza di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata di codesta Associazione e collegata ai documenti a cui si chiede di accedere.
Nella sua istanza di accesso documentale agli atti, infatti, non si indica alcun elemento fattuale che giustifichi la stessa.
A tale proposito si ricorda che la disposizione dell'art.22, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm. non ha introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione. Pertanto l'interesse che legittima la richiesta di accesso documentale, oltre a dover essere non emulativo, deve anche essere collegato alla difesa di una situazione di cui il richiedente è portatore, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento dell'attività amministrativa.
Inoltre, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata, non è condizione sufficiente affinché l'interesse rivendicato possa considerarsi "diretto, concreto e attuale", essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.

Tali principi sono applicabili anche alle associazioni portatrici di interessi pubblici o diffusi, poiché in caso contrario la domanda di accesso si porrebbe come un mezzo per compiere un'indagine o un controllo ispettivo sulla pubblica amministrazione, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici.
Si comunica infine che avverso il presente rifiuto dell'istanza di accesso possono essere presentati il ricorso o la richiesta di riesame previsti dall'art. 25 della legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.

Distinti saluti

il Comandante della Polizia Locale
CODEMO ANTONIO
(sottoscritta con firma digitale)

Prot.1019/2026

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BELLUNO
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI BELLUNO
per il tramite del Protocollo generale
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA,
MOBILITÀ E POLITICHE PER LA SOSTENIBILITÀ
COMUNE DI BELLUNO
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
PEC: reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it

Oggetto: Stazione ferroviaria di Belluno, sistemazione del piazzale antistante, assenza di spazi destinati alla fermata breve per accompagnamento e prelievo dei passeggeri. Richiesta di chiarimenti, accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, C.F. 93064060259, registrata presso l'Agenzia delle Entrate al n. 35, serie 3, PEC altvelox@legalmail.it, interviene nella presente vicenda in coerenza con le proprie finalità statutarie di tutela degli utenti della strada, della mobilità e della sicurezza della circolazione, a seguito di specifiche segnalazioni ricevute da cittadini e utilizzatori della stazione ferroviaria di Belluno in relazione all'attuale organizzazione degli accessi, degli spazi di fermata e delle aree di interscambio antistanti lo scalo.

L'interesse dell'Associazione non è astratto né riconducibile a una generica attività di controllo sull'operato delle amministrazioni, ma è direttamente collegato alla tutela collettiva degli utenti che utilizzano l'area e che hanno rappresentato difficoltà concrete nell'accompagnamento e nel prelievo dei passeggeri, con particolare riguardo alle persone anziane, a chi trasporta bagagli pesanti e, più in generale, a coloro che

necessitano di una fermata di brevissima durata in prossimità dell'ingresso della stazione.

Sotto il profilo dell'accesso documentale, la richiesta è formulata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la documentazione richiesta è funzionale alla verifica delle scelte amministrative, progettuali e viabilistiche che incidono direttamente sulle condizioni di accesso e sicurezza dell'utenza rappresentata dall'Associazione. Per gli atti, dati e informazioni soggetti a pubblicazione o comunque conoscibili secondo il regime di trasparenza amministrativa, la richiesta è altresì formulata ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La legittimazione di ALTVELOX all'esercizio dell'accesso in relazione alle proprie finalità associative ha già formato oggetto di valutazioni favorevoli in precedenti procedimenti amministrativi e giurisdizionali, tra i quali le decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nn. 3.36/2025, 3.140/2026 e 3.143/2026, nonché la sentenza del TAR Lazio n. 10273/2026, richiamate in quanto confermano la necessità di valutare l'interesse associativo in concreto e in rapporto alle finalità statutarie e alla materia oggetto della richiesta.

Nel caso in esame tale collegamento è diretto, poiché la configurazione degli accessi alla stazione, la disciplina della fermata e della sosta, la sicurezza dei percorsi pedonali e l'organizzazione dei flussi veicolari riguardano immediatamente l'utilizzo della strada e degli spazi destinati alla mobilità e rientrano pertanto nelle finalità di tutela perseguite dall'Associazione.

Le segnalazioni pervenute riguardano, in particolare, la sostanziale assenza, nell'immediata prossimità dell'ingresso principale della stazione, di spazi chiaramente individuati e destinati alla fermata o alla sosta di brevissima durata dei veicoli utilizzati per accompagnare o attendere passeggeri.

L'attuale e recente sistemazione dell'area antistante la stazione è caratterizzata dalla presenza di numerosi dissuasori e manufatti in cemento che impediscono materialmente l'accostamento dei veicoli in prossimità dell'ingresso. La conseguenza pratica rappresentata dagli utenti è che chi accompagna una persona alla stazione, soprattutto se anziana, con difficoltà motorie, con bambini o con bagagli pesanti, non dispone apparentemente di una zona immediatamente riconoscibile nella quale effettuare in condizioni regolari e sicure le operazioni di salita e discesa.

L'alternativa consiste nel fermarsi in aree nelle quali la sosta o la fermata possono interferire con la circolazione dei mezzi del trasporto pubblico o risultare vietate dalla segnaletica esistente, con conseguente esposizione dell'utente anche al rischio di contestazione di violazioni del Codice della strada, oppure nell'utilizzare zone poste sul

lato opposto del piazzale, costringendo il passeggero ad attraversare un'area interessata dalla circolazione di autobus e altri veicoli.

Occorre quindi comprendere chi abbia assunto la decisione relativa all'attuale configurazione degli spazi esterni alla stazione, sulla base di quale progetto e con quali valutazioni in materia di mobilità, sicurezza degli utenti e accessibilità dello scalo mediante veicoli privati.

La questione assume particolare rilievo anche in considerazione della recente riqualificazione della stazione e del piazzale e della funzione propria di uno scalo ferroviario quale luogo di interscambio tra differenti modalità di trasporto, funzione che rende necessario verificare se la fermata temporanea destinata all'accompagnamento e al prelievo dei viaggiatori sia stata effettivamente presa in considerazione nella progettazione e nella successiva regolamentazione dell'area.

RICHIESTE AL COMUNE DI BELLUNO E ALLA POLIZIA LOCALE

1. Al Comune di Belluno e alla Polizia Locale, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, si chiede innanzitutto di indicare formalmente quale sia il regime proprietario e viabilistico delle aree immediatamente antistanti l'ingresso principale della stazione ferroviaria e quali porzioni risultino assoggettate alla competenza comunale in materia di circolazione, fermata, sosta e segnaletica.
2. Si chiede di precisare quale soggetto abbia assunto, per quanto di competenza comunale, le determinazioni relative all'attuale organizzazione della viabilità del piazzale, alla collocazione della segnaletica, alla disciplina della fermata e della sosta e all'eventuale installazione o autorizzazione dei dissuasori e degli altri manufatti che impediscono l'accostamento dei veicoli in prossimità del fabbricato viaggiatori.
3. Alla Polizia Locale si chiede espressamente di indicare quale sia, secondo la regolamentazione viaria attualmente vigente, il luogo nel quale un automobilista possa legittimamente effettuare la fermata del proprio veicolo per il tempo strettamente necessario a consentire la salita o la discesa di un passeggero diretto alla stazione o proveniente dalla stessa, senza violare divieti di fermata o di sosta e senza interferire con la circolazione degli autobus e degli altri mezzi presenti nel piazzale.
4. Si chiede inoltre di precisare se, nell'ambito della definizione dell'attuale assetto viabilistico, siano state svolte valutazioni specifiche in merito alla possibilità di prevedere una zona destinata alla fermata breve dei veicoli privati per

l'accompagnamento e il prelievo dei passeggeri e, in caso affermativo, quale sia stato l'esito di tali valutazioni.

5. Ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013 si chiede al Comune di Belluno copia degli atti, deliberazioni, determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, pareri o altri provvedimenti di propria competenza riguardanti la regolamentazione della circolazione, della fermata e della sosta nel piazzale della stazione e nelle aree immediatamente connesse.

6. Si chiede copia degli atti comunali che abbiano disposto, autorizzato o comunque assentito l'installazione dei dissuasori e degli altri manufatti che impediscono o limitano l'accostamento dei veicoli davanti alla stazione, ove tali atti siano stati adottati dal Comune o siano comunque detenuti dai relativi uffici.

7. Si chiede copia degli eventuali pareri, relazioni o valutazioni formulate dalla Polizia Locale e dagli uffici comunali competenti in materia di mobilità e viabilità in relazione alla nuova configurazione del piazzale, alla separazione dei flussi pedonali e veicolari, alle modalità di accesso degli utenti e alla regolamentazione della fermata breve.

8. In considerazione dell'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano adottato dalla Giunta comunale di Belluno con deliberazione n. 38 del 20 febbraio 2025, si chiede specificamente copia delle sole tavole, planimetrie ed elaborati grafici del PGTU riferiti al piazzale della stazione ferroviaria di Belluno e alla viabilità immediatamente connessa. La richiesta riguarda i documenti nella loro effettiva consistenza documentale e non può essere soddisfatta mediante il mero rinvio a collegamenti internet, pagine web o generiche sezioni del sito istituzionale qualora tali modalità non consentano l'immediata individuazione e acquisizione delle tavole richieste.

9. Si chiede inoltre di indicare se l'attuale configurazione del piazzale, compresa la presenza dei dissuasori e l'assenza di spazi chiaramente individuati per la fermata breve dei veicoli privati, sia stata esaminata nell'ambito dell'aggiornamento del PGTU del febbraio 2025 e, in caso affermativo, di trasmettere gli specifici elaborati e atti nei quali tale assetto risulti rappresentato o valutato.

10. Si chiede infine di comunicare se, dalla conclusione dei lavori di riqualificazione ad oggi, siano pervenute al Comune o alla Polizia Locale segnalazioni, reclami o richieste riguardanti le difficoltà di accesso veicolare alla stazione, l'assenza di aree destinate alla fermata breve o la sicurezza dei percorsi pedonali nel piazzale e, in caso positivo, quali iniziative siano state adottate o siano attualmente in valutazione.

RICHIESTE A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

1. A Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si chiede di precisare quale sia l'esatta estensione delle aree di proprietà o comunque nella disponibilità di RFI comprese nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Belluno e quali parti dell'attuale sistemazione esterna siano state progettate, realizzate o commissionate direttamente dalla società.
2. Si chiede di indicare quale soggetto abbia progettato l'attuale configurazione del piazzale e se il progetto definitivo o esecutivo dell'intervento prevedesse originariamente stalli destinati alla fermata breve, al cosiddetto kiss and ride o comunque all'accompagnamento e al prelievo dei passeggeri mediante autovettura privata.
3. Qualora tali spazi fossero stati inizialmente previsti e successivamente eliminati, modificati o ricollocati, si chiede di indicare l'atto, la variante progettuale o la determinazione attraverso la quale tale modifica sia stata disposta, unitamente alle relative motivazioni.
4. Qualora, invece, il progetto non abbia mai previsto alcuna zona destinata alla fermata breve in prossimità dell'ingresso della stazione, si chiede di conoscere quali valutazioni progettuali e funzionali abbiano condotto a tale scelta e quali modalità siano state previste per consentire l'accompagnamento e il prelievo in sicurezza dei viaggiatori, con particolare riguardo alle persone anziane, agli utenti con ridotta capacità di movimento e a coloro che trasportano bagagli ingombranti.
5. Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e, per quanto applicabile, della disciplina dettata dal d.lgs. n. 33/2013, si chiede copia del progetto e degli elaborati relativi alla sistemazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Belluno, limitatamente alle parti riguardanti la viabilità, gli accessi, gli spazi di fermata e sosta, la collocazione dei dissuasori, i percorsi pedonali e la separazione dei flussi tra utenti, autovetture e mezzi del trasporto pubblico.
6. Si chiede copia degli atti di approvazione del progetto e delle eventuali varianti riguardanti il piazzale e le aree di accesso, nonché copia delle convenzioni, accordi, intese, verbali o corrispondenza intercorsi con il Comune di Belluno, Dolomitibus o altri soggetti pubblici e privati relativamente alla progettazione, realizzazione e gestione delle medesime aree.
7. Si chiede inoltre copia degli eventuali studi, relazioni o valutazioni sulla sicurezza dei flussi pedonali e veicolari, sull'accessibilità della stazione e sulle modalità di interscambio tra trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e autovetture private che abbiano costituito presupposto o parte del progetto di riqualificazione.

8. Si chiede infine di comunicare se RFI abbia ricevuto, dopo la realizzazione del nuovo assetto, segnalazioni o reclami riguardanti la mancanza di aree per la fermata breve, le difficoltà di accompagnamento dei passeggeri o la sicurezza degli attraversamenti del piazzale e, in caso positivo, se siano allo studio modifiche dell'attuale configurazione.

RICHIESTA CONCLUSIVA COMUNE

Alla luce delle problematiche segnalate dagli utenti, al Comune di Belluno si chiede inoltre una risposta espressa circa la possibilità di individuare, nell'ambito delle proprie competenze e previo necessario coordinamento con RFI e con gli altri soggetti interessati, uno spazio regolamentato di fermata breve in prossimità della stazione, adeguatamente individuato e destinato esclusivamente alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri.

La questione non riguarda la richiesta di creare ordinari spazi di parcheggio davanti alla stazione, ma la possibilità di consentire un arresto temporaneo e strettamente funzionale all'accompagnamento o al prelievo dei viaggiatori, evitando che l'utente sia costretto a scegliere tra una fermata potenzialmente irregolare nelle aree destinate alla circolazione degli autobus e l'attraversamento del piazzale con bagagli, bambini o persone anziane.

DISPOSIZIONI COMUNI

Qualora uno dei destinatari non detenga taluni dei documenti specificamente richiesti, si chiede che tale circostanza venga dichiarata espressamente, indicando, ove conosciuto, il soggetto che li detiene o al quale compete la relativa decisione, senza ricorrere a riscontri generici che impediscano di ricostruire le rispettive competenze.

La finalità dell'istanza è accertare se l'attuale organizzazione dell'area garantisca concretamente, oltre alla funzionalità del trasporto pubblico, anche condizioni ragionevoli e sicure per l'accesso alla stazione da parte degli utenti accompagnati o prelevati mediante autovettura privata.

ALTVELOX attende pertanto una risposta puntuale alle questioni poste e la trasmissione della documentazione richiesta nei termini stabiliti dalla legge, ferme le ulteriori iniziative previste dall'ordinamento in caso di mancato, incompleto o non pertinente riscontro.

Roma, 8 ottobre 2026

Il Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Gianantonio Sottile Cervini

ALTVELOX ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA UTENTI DELLA STRADA
STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E LOGO

Viene costituita l'Associazione Nazionale Altvelox Tutela Utenti della Strada in forma abbreviata "ALTVELOX", identificativa di una Associazione Nazionale dei Consumatori utenti della strada che agisce ed opera in base ai dettami della legge 11/08/1991 n.266 e ss.modifiche.

Il logo dell'associazione è costituito da una scritta riportante il nome della Associazione con una forma rotonda di colore arancione sopra la lettera X e il tricolore sotto le lettere ALTVE

ART. 2 – SEDE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

L'Associazione Nazionale Altvelox Tutela Utenti della Strada ha sede in Belluno Via Del Boscon n. 175, fatta salva la possibilità di spostarla mediante delibera del Consiglio Direttivo, con ulteriore facoltà di costituire e localizzare altrove e ovunque la sua sede operativa e amministrativa, come anche costituire, attivare, chiudere sedi secondarie, sportelli operativi o punti di riferimento e/o informazione a livello nazionale e transnazionale.

Di tali modifiche varrà data opportuna immediata comunicazione alla Sede Nazionale che provvederà ad attuarne divulgazione attraverso il sito web ufficiale *www.altvelox.it* rappresentativo e identificativo dell'Associazione, esplicativo dell'attività e dei servizi resi a favore e tutela dei propri associati.

ALTVELOX può sempre costituire senza limitazioni numeriche o di rappresentatività delegata, sedi sportelli o punti di informazione dislocati su tutto il territorio nazionale e transnazionale.

L'Associazione è costituita in un'organizzazione agente e regolamentata su base centrale e territoriale, con possibilità di istituire sedi regionali (segreterie regionali) e sedi locali

provinciali e comunali (segreterie provinciali e comunali) o sedi transnazionali pur anche avvalendosi di semplici sportelli o punti di riferimento, d'incontro o informativo, gestite tramite ausilio di persone referenziate a ciò espressamente insignite e delegate, mediante conferimento formale dei poteri da parte del consiglio direttivo nazionale, identificabili e identificati in via assoluta e ufficiale in apposita lista pubblicata sul sito web www.altvelox.it

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

ALTVELOX è una associazione autonoma, apolitica, senza fini di lucro, a base democratica partecipativa, con finalità di solidarietà e mutualità sociale, che opera su tutto il territorio nazionale italiano, agendo a livello zonale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e delle micro-imprese, come meglio definite e identificabili all'art. 18, lett. d-bis, del D.lgs. 06.09.2005 n. 206 e successive modifiche, costituzionalmente e normativamente garantiti per una pacifica e rispettosa compartecipazione al consorzio umano, in ordine a servizi assicurativi, bancari, creditizi e finanziari, postali, dei trasporti, riguardanti la sicurezza pubblica e privata, nonché a servizi di ogni e diverso genere, con assistenza e consulenza per favorire la soluzione di problematiche e questioni riguardanti proprietà privata, condominio, infortuni sul lavoro, mobbing, licenziamenti, salari e stipendi, gestione aziendale e contabile, rapporti tra consumatori e aziende in ordine ad acquisti, vizi e disservizi in genere, problematiche inerenti vacanze rovinate, tributi, malasanità, incidenti stradali, circolazione veicolare, problematiche familiari, quali eredità, conflittualità coniugali, problematiche tra persone conviventi more uxorio, famiglie di fatto, condotte inadeguate, ossessive e incivili, rapporti sociali, discriminazioni, situazioni disagiate, rapporti tra privati, pubblica amministrazione, enti e autorità in generale, scolastiche, comunali, provinciali, regionali e statali, ulteriori questioni e tutela degli interessi diffusi di varia natura delle persone riunite in consorzio civile quali utenti, consumatori e micro-imprese in genere.

L'Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, degli utenti stradali, pedoni e ciclisti compresi.

L'Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo, divulgativo, preventivo, contrattuale, stragiudiziale e giudiziale, anche in via indennitaria e risarcitoria, dei fondamentali diritti civili e degli interessi dei consumatori

in genere e degli utenti della strada nello specifico, in particolare di quelli svantaggiati, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi. In particolare, riconosce come fondamentali diritti civili dei consumatori e degli utenti, anche in qualità di risparmiatori:

A. il diritto alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica;
B. il diritto all'etica dello sport e dell'attività motorio-ricreativa;
C. il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi;
D. il diritto a ricevere un'informazione adeguata e una pubblicità corretta;
E. il diritto a ricevere un'adeguata formazione ed educazione al consumo;
F. il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
G. il diritto di essere rappresentati;
H. il diritto ad un equo ristoro, anche in via indennitaria ed equitativa, dei danni subiti a qualsiasi titolo e ragione;
I. il diritto allo sviluppo sostenibile e ad un ambiente sano e sicuro;
J. il diritto alla tutela economica, del risparmio e della conservazione del potere d'acquisto delle retribuzioni;
K. il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
L. il diritto all'assistenza sociale erogata secondo principi di equità in relazione ai propri bisogni;
M. il diritto alla correttezza, trasparenza, buona fede e diligenza nella fase precontrattuale e negoziale, come pure nella fase di perfezionamento dei negozi giuridici concernenti vendita, erogazione e acquisto di beni e servizi di varia natura, anche attraverso strumenti di ampia tutela collettiva, class action;
N. il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, come pure il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;
O. il diritto all'identificazione, verifica e selezione di beni e servizi di largo consumo ed utilizzo, al fine di agevolarne l'accesso e la fruizione da parte degli associati, anche mediante promozione di campagne collettive di acquisto solidale ai sensi dell'art. 1, commi 266 e 267, della Legge n. 244 del 2007, Legge Finanziaria per il 2008, e successive modifiche, per ottenere sconti ed agevolazioni di varia natura;
P. il diritto alla tutela e salvaguardia della salute, alla sicurezza e alla qualità della vita, dei beni primari, dei prodotti e dei servizi, all'erogazione di servizi pubblici e privati secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, postale, scolastico, assistenziale, alla funzione pubblica di

vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare e immobiliare, del servizio farmaceutico, dei trasporti, dei viaggi, delle vacanze, delle telecomunicazioni e dei servizi, oltre che in materia sanitaria, ambientale, assistenziale, architettonica, edilizia, urbanistica, produttiva, commerciale, legale e tributaria.

ART. 4 - ATTIVITA'

ALTVELOX persegue lo scopo primario di fornire ampia e qualificata tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti della strada in genere, ivi incluse le microimprese, attraverso:

A. Promozione e divulgazione di studi e iniziative giuridiche e aziendali di orientamento della pubblica opinione, tese all'attuazione e alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e delle microimprese dei vari servizi individuati all'art. 3, nonché degli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere;
B. Diffusione e acquisizione oggettiva, ampia e trasparente delle informazioni utili e necessarie per ottenere maggiore conoscenza delle disparate questioni e delle problematiche usuali o di specifico riferimento degli associati, per potervi dare adeguata e rapida soluzione con attività divulgativa diretta o estesa, efficace e mirata, mediante diffusione indiscriminata di notizie e/o elencazione di iniziative di varia natura rivolta al vasto pubblico, accesso ai servizi, alle promozioni od alle iniziative riservate ai soli associati, potendosi liberamente avvalere, per le tematiche e i casi più complessi e non di immediata soluzione, di consulenti esterni preventivamente e accuratamente selezionati, convenzionati, affidabili, competenti e specializzati, aderenti ad un codice etico comune e ad accordi economici di erogazione delle prestazioni e dei servizi opportunamente calmierati, di cui l'associato potrà, del caso, avvalersi per libera scelta, senza vincolo o costrizione alcuna;
C. L'organizzazione in forma aggregativa dei consumatori e degli utenti associati, al fine di agevolare l'accesso ad una contrattazione collettiva per ottenere, da parte dei vari operatori, enti pubblici, società, produttori e fornitori di beni e servizi del mercato economico, finanziario, creditizio, assicurativo, legale, tecnico, sanitario, sociale, commerciale, merceologico e dei svariati ulteriori differenziati settori di mercato di comune riferimento, erogazione e distribuzione di beni e servizi a condizioni di favore, a costi e tariffe vantaggiose, competitive,

agevolate e convenzionate, anche mediante costituzione di gruppi di acquisto solidale per soli beni ai sensi dell'art. 1, commi 266 e 267, della Legge n. 244 del 2007, Legge Finanziaria per il 2008 e successive modifiche, con supporto di garanzia di qualità e assistenza di legge, beni e servizi tutti diversamente e ampiamente correlati all'attività assistenziale e consulenziale di ALTVELOX, mediante intercessione rappresentativa figurativa da parte del Presidente dell'associazione, senza limitazioni di materia, settori, beni, servizi e competenze in genere;

D. L'organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze, webinar, dibattiti sulle differenti tematiche e materie inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di aggregazione, trasparenza e conoscenza nel vasto pubblico o tra gli associati, con utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, internet, telefonia, radio, televisione, ecc., anche attraverso lo sviluppo di eventuali forme di editoria, volte alla costituzione e alla diffusione dell'organo divulgativo di stampa rappresentativo dell'Associazione;
E. Lo svolgimento, nell'ambito e nel rispetto della legislazione vigente, inerente all'oggetto e all'attività sociale, di tutte le operazioni ed attività utili e necessarie al raggiungimento dell'oggetto associativo e delle relative finalità;
F. L'assistenza e rappresentanza diretta dei consumatori, degli utenti e delle microimprese, nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, pubblici e privati, o terzi in generale, anche in forza della legittimazione ad agire di cui agli artt. 137 e segg. del d.lgs. 206/2005, Codice del Consumo, e successive modifiche, al fine di assicurare ad essi l'effettiva possibilità di tutelare e difendere, in sede stragiudiziale e giudiziaria, sia come singoli che come gruppi in via collettiva, i rispettivi diritti e interessi individuali e collettivi, nonché di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa, nei termini e con le modalità di legge;
G. La promozione di iniziative per l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e la cooperazione con altre associazioni, enti e soggetti per la promozione di analoghe iniziative;
H. La promozione di ogni azione utile a inibire o ridurre l'utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da impattare sull'integrità, la conservazione e la tutela della natura, dell'ambiente e della salute collettiva;
I. La ricerca e l'offerta di iniziative, procedure, strutture, servizi e professionisti atti a favorire l'accesso dei cittadini, anche non abbienti, alla tutela dei propri diritti e

alla giustizia in ogni forma e sede, anche attraverso il collegamento e la collaborazione operativa con partner, società, associazioni, network, professionisti, in base a convenzione interna stipulata con l'associazione ed operanti in ambiti, settori e materie diversificate di specifica attribuzione e competenza;

J. Il porre in essere tutte quelle iniziative sociali, aggregative, di partenariato, divulgative e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto associativo e delle relative finalità.

ART.5 - SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e siano capaci di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali, che dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione. Possono essere soci anche le persone giuridiche, solo previa convenzione e accordo formale perfezionato in via anticipata, atto a garantire il raggiungimento e la condivisione di finalità e scopi associativi.

Fatto salvo il raggiungimento e il perfezionamento di accordo preventivo e formale da attuarsi nel caso di richiesta adesiva alla compagine associativa da parte di persone giuridiche, la qualità di socio ALTVELOX si acquista in forma automatica, senza necessità di ulteriori formalità o approvazioni di sorta, mediante la domanda formulata e compilata in via esclusiva avvalendosi del modulo di iscrizione "online" scaricabile nella home page del sito www.altvelox.it o nella sezione "TESSERAMENTO", con relativa attestazione di avvenuto pagamento della correlata quota adesiva diversamente prevista.

La sola ed esclusiva iscrizione attuata mediante tesseramento "online" sarà considerata valida ai fini associativi.

L'adesione all'Associazione ALTVELOX è in via ordinaria annuale, potendosi, del caso, prevedere anche una iscrizione biennale, automaticamente rinnovata in assenza di recesso, ottenibile in qualunque momento a mezzo richiesta scritta o fatta pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata altvelox@legalmail.it o all'indirizzo mail generico presidenza@altvelox.it con oggetto: "RECESSO SOCIO", o di altre cause di

esclusione di cui all'art. 9, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nessuna altra modalità di iscrizione all'associazione, difforme da quella gestita e predisposta "online" direttamente dal sito www.altvelox.it, come prevista nel presente statuto, è consentita e, qualora diversamente effettuata, verrà considerata nulla, inefficace, non attribuibile o imputabile, direttamente o indirettamente, all'associazione ALTVELOX.

Possono far parte di ALTVELOX tutte le associazioni nazionali e internazionali che abbiano come finalità istituzionale la difesa dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori, o che perseguano scopi comunque similari a quelli propri dell'Associazione, il cui statuto preveda espressamente l'assenza di fini di lucro, nonché professionisti, microimprese, imprenditori a titolo personale o in forma societaria, tenuti all'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti o dei soci.

I diversi soci che verranno successivamente acquisiti mediante tesseramento da ALTVELOX sono identificati come:

A. SOCI ORDINARI, ovvero coloro che richiedano e siano ammessi all'Associazione mediante iscrizione e adesione con tesseramento effettuato "online";
B. SOCI FONDATORI, ossia coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo;
C. SOCI ONORARI, che identificano coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Per la validità dell'adesione all'associazione va sempre considerata l'intervenuta corresponsione della tariffa base di socio ordinario, essendo le altre diverse forme di tesseramento previste comprensive della quota associativa e degli ulteriori servizi del caso, diversamente previsti e collegati a promozioni e accordi assunti per prestazioni di

servizi convenzionati da ALTVELOX con società, associazioni, professionisti ed enti, sempre e comunque ad esclusivo vantaggio degli associati.

ART.6 - CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci.

I SOCI ORDINARI possono accedervi purché siano iscritti da almeno cinque anni consecutivi.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il socio dimissionario.

I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato ad almeno due riunioni consecutive indette dagli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica su decisione presa dalla maggioranza degli altri componenti dell'organo.

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute o anticipate, che può anche essere forfettariamente determinato per impegni di carattere permanente.

Diversamente, i soci aventi cariche sociali potranno essere incaricati e remunerati secondo le modalità e nei limiti minimi previsti e stabiliti dal presente statuto e dal regolamento dell'Associazione ALTVELOX, per lo svolgimento di attività da espletare in virtù della loro specifica attività professionale usualmente esercitata e delle competenze riconosciute per perseguire le finalità associative e tutelare gli interessi e i diritti dell'Associazione e/o degli Associati. Spetta al Consiglio Direttivo fissare le modalità e l'ammontare dei compensi da riconoscere ai membri degli organi elettivi, adeguandoli in proporzione al lavoro svolto, alle ore impiegate e alle competenze necessarie.

Sarà compito del Consiglio Direttivo determinare la forma contrattuale più opportuna per l'inquadramento di tali rapporti collaborativi di natura professionale in forma remunerata.

Diversamente, le spese vive potranno essere sempre rimborsate ai membri degli organi elettivi, dietro presentazione delle ricevute.

ART.7 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che comunque le pervengono, per effetto di acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo.

ART.8 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dei soci derivanti dal tesseramento, da donazioni volontarie o da contributi elargiti a vario titolo in caso di prestazioni o servizi specifici richiesti e non conseguibili o elargibili a titolo gratuito, dai corrispettivi provenienti dai soci o da terzi, e a qualsiasi diverso titolo, purché in linea con le vigenti norme di legge e accettati con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART.9 - ESCLUSIONE RECESSO DEL SOCIO

Il socio può richiedere in qualsiasi momento di recedere mediante richiesta scritta inoltrata al Presidente Nazionale a mezzo del servizio postale o tramite indirizzo di posta elettronica certificata altvelox@legalmail.it.

I soci possono anche essere esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro 30 giorni dalla relativa scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi:

1. indegnità morale;
2. condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale;
3. inosservanza dello Statuto;
4. inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali;

5. assunzione di comportamenti in contrasto con le finalità statutarie, le norme, i regolamenti, il prestigio e il buon nome dell'Associazione.

Il Direttivo Nazionale può deliberare, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei soci per i motivi di cui al punto 3 del presente articolo. Avverso i provvedimenti di esclusione, il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

ART.10 - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Gli organi della Associazione ALTVELOX sono i seguenti: L'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, la Segreteria Nazionale e il Collegio dei Probi Viri.

ART.11 - ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata dal Presidente, ovvero dalla Segreteria nazionale, su deliberazione del Consiglio direttivo, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, e la convocazione deve contenere l'ordine del giorno. La convocazione avviene mediante inviti personali recapitati ai soci anche per posta elettronica ordinaria, nonché, in via alternativa, paritetica, riconosciuta e valida in via assoluta e incontestabile dai soci, tramite pubblicazione della convocazione sulla home page del sito istituzionale www.altvelox.it almeno 30 giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante pubblicazione sull'organo di stampa dell'Associazione, qualora esistente e diffuso entro lo stesso termine.

L'assemblea si riunisce in unica convocazione presso la sede scelta dalla Segreteria nazionale, anche con utilizzo di mezzi e sistemi informatici online di videoconferenza, quali Teams, Whatsapp, Zoom, ecc., purché rispettosi delle regole di libera partecipazione definite nel presente articolo.

L'assemblea, ogni 5 anni:

A. elegge il Consiglio direttivo;
B. elegge il Presidente nazionale;
C. elegge i Vice Presidenti;
D. elegge i componenti della Segreteria nazionale;
E. elegge il Collegio dei probi viri;
F. decide l'indirizzo generale delle attività associative;

G. delibera le modifiche statutarie;
H. delibera lo scioglimento dell'associazione.

ART.12 - CONVOCAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI

Il Consiglio direttivo e il Collegio dei probi viri vengono convocati dal Presidente, ovvero dalla maggioranza dei loro membri.

La Segreteria nazionale viene convocata dal Presidente o da un segretario. Le convocazioni verranno effettuate con inviti personali scritti, anche a mezzo di mail ordinarie, recapitati almeno 5 giorni prima dell'adunanza, senza indicare l'ordine del giorno. L'adunanza si svolge in unica convocazione presso la sede comunicata, anche mediante il ricorso a sistemi informatici online di videoconferenza, quali Teams, Whatsapp, Zoom, ecc., purché rispettosi delle regole di libera partecipazione definite nel presente articolo.

ART.13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed è composto da un numero dispari di membri fino a un massimo di quindici (15), secondo la deliberazione di nomina; tra i membri sono compresi il Presidente, i Vice Presidenti e la Segreteria nazionale.

I membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dall'Assemblea soltanto per giusta causa. Il Consiglio direttivo è l'organo decisionale dell'associazione; esso:

A. emana le norme regolamentari sulla forma e sui procedimenti elettorali per la costituzione degli organi sociali;
B. provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
C. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
D. designa i rappresentanti dell'associazione negli organismi nei quali questa fosse chiamata a indicare i membri;
E. adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea;
F. coordina, adotta e autorizza le attività e le iniziative di varia natura economica, giudiziaria e amministrativa dell'associazione;

G. delibera e rilascia le necessarie autorizzazioni a favore di componenti degli organi direttivi, Presidente incluso, per lo svolgimento di attività di carattere professionale privatistico da espletarsi a favore di associati e richiedenti.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno una volta l'anno e ogni volta che si renda necessaria la sua convocazione.

Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, che restano a disposizione presso la sede per tutti i soci in regola con i pagamenti che ne facciano richiesta.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano volte al perseguimento delle finalità e attività associative.

ART.14 - LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria nazionale dura in carica cinque anni ed è composta da almeno tre membri eletti dall'Assemblea, nonché dal Presidente, che ne è membro di diritto e la presiede.

I tre membri della Segreteria nazionale sono:

1. il Segretario generale, che coordina l'attività dei vari organi sociali, mantenendo i regolari collegamenti tra le funzioni organizzative, politiche e operative;
2. il Segretario tesoriere, che provvede alla cura delle incombenze amministrative;
3. il Segretario nazionale, che cura gli organi di stampa e le pubblicazioni associative.

La Segreteria nazionale, collegialmente, attua ogni mandato affidatole dal Consiglio direttivo e viene convocata almeno una volta ogni anno.

ART.15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Non è revocabile se non dall'Assemblea per giusta causa.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione con firma libera; presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e la Segreteria nazionale.

Rappresenta in giudizio l'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed effettuare versamenti. I prelievi da essi potranno essere effettuati con la sua sola firma.

Adempie a ogni funzione delegatagli dal Consiglio direttivo, a ogni mandato affidatogli dall'Assemblea, nonché a ogni attribuzione prevista dallo statuto.

In caso di oggettivo e motivato impedimento, il Presidente può farsi sostituire in base a sua specifica delega conferita per ogni singola attività e, nelle funzioni rappresentative, nei limiti della delega, dai Vice Presidenti in forma congiunta o disgiunta, a seconda delle attività da espletare.

L'attività svolta dai Vice Presidenti, per essere attribuita all'associazione, deve essere sempre ratificata dal Consiglio direttivo con delibera adottata a maggioranza dei componenti.

ART. 16 - IL COLLEGIO PROBI VIRI

Il Collegio dei probi viri dura in carica cinque anni, è rieleggibile e non è revocabile se non dall'Assemblea dei soci per giusta causa. I membri sono rieleggibili e non revocabili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente alla prima adunanza, all'uopo convocata dall'eletto più anziano di età.

Il Collegio dei probi viri decide sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di esclusione. Decide sui ricorsi contro le decisioni che rigettino domande di iscrizione. Decide, altresì, sulle controversie di natura patrimoniale tra i soci e l'associazione e tra i soci e gli organi sociali.

Il Collegio dei probi viri è convocato dal suo Presidente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell'organo sociale interessato.

Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono l'azionabilità in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti.

Il Collegio ha attribuzione esclusiva per la decisione delle controversie di cui al presente articolo, non potendo i soci azionarle in sede giudiziaria, ovvero in diversa sede stragiudiziaria, con conseguente immediata esclusione di diritto dall'associazione in caso contrario.

ART.17 - ORGANIZZAZIONE SOCIALE

Il Consiglio direttivo può autorizzare la costituzione di sedi locali, segreterie regionali, provinciali e comunali, aventi autonomia organizzativa, gestionale e funzionale, pur sempre e comunque operative in coordinamento e collegamento con la Segreteria nazionale, alla quale sono tenute a fornire rendicontazione mensile con elencazione sommaria delle attività espletate.

Viene fin d'ora prevista la possibilità di coordinare dalla sede centrale le attività delle sedi secondarie mediante ricorso a strumenti hardware e/o software operativi anche online.

Alle strutture periferiche dell'associazione è preposto un responsabile, segretario regionale, provinciale o comunale, nominato dalla Segreteria nazionale e dal Presidente nazionale.

Il segretario locale rappresenta l'associazione congiuntamente al Presidente dinanzi alle autorità locali e agli organi giurisdizionali, secondo quanto disposto nel rispetto dei principi di cui al presente statuto.

Il segretario locale ha facoltà di organizzare, di concerto e su approvazione formalizzata della Segreteria nazionale e del Presidente nazionale, le strutture periferiche di competenza anche mediante la designazione di responsabili e preposti alle delegazioni regionali, provinciali e comunali.

Il segretario svolge in ogni caso funzioni di coordinamento delle attività di competenza e relaziona periodicamente al Presidente nazionale e alla Segreteria nazionale in merito all'andamento complessivo delle attività organizzative e istituzionali nel territorio di competenza.

In caso di grave e anomalo funzionamento dell'assetto democratico e/o di atti lesivi dell'immagine dell'associazione, il Presidente e la Segreteria nazionale possono sciogliere le segreterie periferiche nominando un commissario, anche straordinario.

Al commissario vengono delegate tutte le funzioni ispettive e di coordinamento competenti al segretario sostituito, subentrandovi a tutti gli effetti in caso di intervenuta nomina.

Dalla data di intervenuta nomina del commissario, il segretario perde tutte le prerogative e i poteri di gestione e rappresentanza ad esso conferiti e fino a quel momento esercitati, salvo intervenuto nuovo conferimento formale di incarico o di mansioni promanante dalla Segreteria nazionale.

L'unico intervento non meramente meccanico è stato "il segretario perde", perché nel testo originale quella parte era grammaticalmente incompleta.

ART.18 - VERBALI

Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un segretario, potendo il verbale essere validamente formato anche a mezzo di registrazione e/o filmato in caso di videoconferenza o assemblea gestita in forma telematica, tramite Teams, Whatsapp, Zoom o strumenti similari, all'uopo nominato dal Presidente dell'organo, il quale controfirma il verbale oppure attesta, con dichiarazione formalizzata e sottoscritta allegata, l'autenticità e la conformità del filmato o della registrazione, conservati con ogni mezzo, quali CD, DVD, cloud o inserimento nel sito in apposita sezione, all'originale, e ne dà lettura o ne espone il relativo contenuto e le risultanze alla successiva adunanza dell'organo medesimo, che approva il verbale così redatto e convalida e vidima, con dichiarazione formale, la conformità della registrazione e/o del filmato all'originale.

ART 19 - COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI

L'Associazione ALTVELOX con deliberazione del Presidente e della segreteria nazionale può collaborare con enti ed organismi stranieri, ovvero internazionali per il raggiungimento dell'oggetto associativo.

ART.20 - RIFORMA DELLO STATUTO

La riforma dello statuto può essere promossa e disposta solo su iniziativa e richiesta del Consiglio direttivo nazionale o di almeno il 30% dei soci effettivi, che possano indirizzarla in forma scritta al Segretario nazionale, il quale deve a sua volta sottoporla all'ordine del giorno della prima riunione utile. Per essere valida, la riforma statutaria deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 del Consiglio direttivo nazionale.

ART.21 - SCIOGLIMENTO

Nell'ipotesi di scioglimento, l'Assemblea nazionale dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a scopi di assistenza e/o beneficenza, oppure, nel caso di passivo, esigendone il ripiano da tutti i soci non onorari in parti uguali.

In caso di beni e liquidità residuati alla data di scioglimento dell'associazione, gli stessi saranno devoluti al Fondo Vittime della Strada - Associazione Familiari e Vittime della Strada - ONLUS, con sede legale in Viale Abruzzi 13/A, 20131 Milano, Codice Fiscale n. 97524270150, P. IVA 07712560965.

ART.22 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente statuto, si rimanda alle norme generali dettate dal codice civile e dalla normativa speciale.

ART.23 - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni e controversie di qualsivoglia natura inerenti all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto o del regolamento dell'associazione, insorte tra soci e direttivo, tra soci e organi direttivi e/o delegazioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, nonché tra organi associativi, si designa e si individua, in deroga alla competenza giurisdizionale ordinaria, quale organismo competente per la vertenza, un organismo di mediazione operante su base territoriale nazionale ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al fine di tentare una composizione bonaria della controversia.

Solo in caso di fallimento della conciliazione, le parti potranno adire le vie ordinarie secondo legge.

In caso di controversia tra soci, tra soci e organi dell'associazione, nonché con persone giuridiche anch'esse socie, la competenza territoriale esclusiva è quella del Foro di Treviso (TV).

ART.24 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore alla data della sua registrazione.

Sottoscrivono i soci fondatori per espressa approvazione del su esteso "Statuto della Associazione Nazionale Altvelox Tutela Utenti della Strada"

Belluno, lì 8 gennaio 2024.

Copia per il contribuente

Agenzia Entrate

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE	NATURA GIURIDICA
93064060259	12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALTVELOX TUTELA UTENTI DELLA STRADA

TIPO ATTIVITÀ: 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE VARIE N.C.A.

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO: VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 43

C.A.P.	COMUNE	PROV.
00186	ROMA	RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	CODICE CARICA
STTGNT69B13A757F	1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE: SOTTILE CERVINI GIANANTONIO

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso
Ufficio territoriale di Montebelluna
TIMBRO UFFICIO

DATA 19/05/2026

IL FUNZIONARIO Giuseppe Romano

UFFICIO: AGENZIA DELLE ENTRATE
U.T. MONTEBELLUNA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2026 alle ore 08:58:43 (+0100) il messaggio
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." proveniente da "altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a "reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

---

Delivery pec notification

On 08/11/2026 at 08:58:43 (+0100) the message
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." from "altvelox@legalmail.it"
and addressed to "reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it"

was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Cc: protocollo.prefbl@pec.interno.it; dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it; dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it; rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it; reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it; protocollo@pec.anticorruzione.it
Oggetto: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: Diffida comune belluno : Stazione.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf

In allegato

--

Distinti saluti

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2026 alle ore 08:58:42 (+0100) il messaggio
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." proveniente da "altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a "rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

---

Delivery pec notification

On 08/11/2026 at 08:58:42 (+0100) the message
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." from "altvelox@legalmail.it"
and addressed to "rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it"

was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Cc: protocollo.prefbl@pec.interno.it; dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it; dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it; rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it; reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it; protocollo@pec.anticorruzione.it
Oggetto: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: Diffida comune belluno : Stazione.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf

In allegato

--

Distinti saluti

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2026 alle ore 08:58:42 (+0100) il messaggio
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." proveniente da "altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

---

Delivery pec notification

On 08/11/2026 at 08:58:42 (+0100) the message
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." from "altvelox@legalmail.it"
and addressed to "protocollo@pec.anticorruzione.it"

was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Cc: protocollo.prefbl@pec.interno.it; dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it; dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it; rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it; reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it; protocollo@pec.anticorruzione.it
Oggetto: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: Diffida comune belluno : Stazione.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf

In allegato

--

Distinti saluti

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2026 alle ore 08:58:40 (+0100) il messaggio "Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

---

Delivery receipt

The message "Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di

ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." sent by "altvelox@legalmail.it", on 08/11/2026 at 08:58:40 (+0100) and addressed to "dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2026 alle ore 08:58:40 (+0100) il messaggio "Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

---

Delivery receipt

The message "Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di

ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." sent by "altvelox@legalmail.it", on 08/11/2026 at 08:58:40 (+0100) and addressed to "dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2026 alle ore 08:58:40 (+0100) il messaggio "Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo.prefbl@pec.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

---

Delivery receipt

The message "Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di

ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." sent by "altvelox@legalmail.it", on 08/11/2026 at 08:58:40 (+0100) and addressed to "protocollo.prefbl@pec.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2026 alle ore 08:58:40 (+0100) il messaggio
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." proveniente da "altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a "belluno.bl@cert.ip-veneto.net"
è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 08/11/2026 at 08:58:40 (+0100) the message
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026

dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." sent by "altvelox@legalmail.it"
and addressed to: "belluno.bl@cert.ip-veneto.net"
was delivered by the certified email system.

Message ID: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Cc: protocollo.prefbl@pec.interno.it; dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it; dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it; rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it; reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it; protocollo@pec.anticorruzione.it
Oggetto: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: Diffida comune belluno : Stazione.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf

In allegato

--

Distinti saluti

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 08/11/2026 alle ore 08:58:37 (+0100) il messaggio
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." proveniente da "altvelox@legalmail.it"
ed indirizzato a:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net ("posta certificata")
rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it ("posta certificata")
dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it ("posta certificata")
protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")
dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
protocollo.prefbl@pec.interno.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 08/11/2026 at 08:58:37 (+0100) the message
"Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza." sent by "altvelox@legalmail.it"
and addressed to:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net ("posta certificata")
rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it ("posta certificata")
dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it ("posta certificata")
protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")
dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
protocollo.prefbl@pec.interno.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 5EF0A4E9.00BC7F9B.BA2A9D8D.55C16EED.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: domenica 8 novembre 2026 08:58 (GMT+01:00)
A: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Cc: protocollo.prefbl@pec.interno.it; dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it; dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it; rfi-nemi.din.dino.mia@pec.rfi.it; reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it; protocollo@pec.anticorruzione.it
Oggetto: Formale contestazione dei provvedimenti di diniego dell?accesso documentale e di limitazione dell?accesso civico adottati dal Comandante della Polizia Locale di Belluno con note prot. n. 52034 e n. 52035 del 7 novembre 2026, relative all?istanza ALTVELOX prot. n. 1019/2026 dell?8 ottobre 2026, acquisita dal Comune al prot. n. 47080/2026. Gravi incongruenze nelle motivazioni, omessa risposta alle questioni riguardanti la sicurezza e l?accessibilità del piazzale della stazione ferroviaria, mancata individuazione degli atti di regolamentazione della circolazione, assenza dichiarata di ordinanze sui dissuasori, richiesta di intervento della Polizia Stradale. Formale invito e diffida all?ostensione documentale e all?adozione delle determinazioni di competenza.
Allegati: Diffida comune belluno : Stazione.pdf, ALL.1.pdf, ALL.2.pdf, ALL.3.pdf, ALL.4.pdf, ALL.5.pdf

In allegato

--

Distinti saluti

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.